

Allegato A

**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2023 - 2025**

31 Gennaio 2023

Sommario

PARTE PRIMA	3
1. INTRODUZIONE.....	3
2. QUADRO NORMATIVO. NOZIONI DI “CORRUZIONE” E “TRASPARENZA”.....	5
3. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	6
3.1. <i>Processo di predisposizione del PTPCT</i>	6
3.2. <i>Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione</i>	7
3.3 <i>Obiettivi strategici</i>	11
4. GESTIONE DEL RISCHIO.....	12
4.1. <i>Principi della gestione del rischio</i>	12
4.2. <i>Metodologia di gestione del rischio</i>	14
5. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO.....	19
6. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	26
6.1. <i>Funzioni istituzionali</i>	26
6.2. <i>Organizzazione dell’Autorità</i>	28
6.3. <i>Mappatura dei processi e aree di rischio</i>	32
6.4 <i>Esiti del riesame 2022 in relazione alla mappatura dei processi</i>	33
7. SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PTPCT.....	33
7.1. <i>Descrizione del sistema di monitoraggio e di riesame</i>	38
7.2 <i>Rendicontazione degli esiti del monitoraggio 2022</i>	39
8. FLUSSI INFORMATIVI	42
PARTE SECONDA	44
9. MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	44
PARTE TERZA	82
10. SEZIONE TRASPARENZA	82
10.1. <i>Adempimento degli obblighi di pubblicazione e tutela della privacy</i>	84
10.2. <i>Stato di attuazione del Piano in tema di trasparenza</i>	86
10.3. <i>Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato</i>	86

PARTE PRIMA

1. INTRODUZIONE

La **legge 6 novembre 2012, n. 190** (di seguito: legge 190/2012 o **legge anticorruzione**), recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha introdotto un sistema di norme e di strumenti volti a prevenire e contrastare possibili fenomeni corruttivi nelle Pubbliche Amministrazioni, uniformando, così, il nostro ordinamento giuridico alle previsioni convenzionali di cui alla Convenzione Onu di Merida ed alla Convenzione di Strasburgo.

La legge anticorruzione stabilisce, tra l’altro, che l’organo di indirizzo di ciascuna Amministrazione¹ adotti, entro il **31 gennaio** di ogni anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito: Rpct) il **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (di seguito: Piano o PTPCT).


Conformemente a quanto stabilito dall’art. 1, comma 8, della legge 190/2012 e come specificato dall’**Autorità Nazionale Anticorruzione** (di seguito: **ANAC**) nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (di seguito: PNA 2019) e da ultimo, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024 (di seguito: PNA 2022), il PTPCT, pur avendo durata triennale, deve essere annualmente aggiornato e adottato nella sua completezza.

Con il presente aggiornamento per il triennio 2023-2025, si è proceduto ad implementare ed ottimizzare il Piano, allineandolo, quanto più, ai principi ed alle indicazioni formulate da ANAC per la sua redazione, tenendo in particolare considerazione quanto contenuto nel nuovo PNA 2022. È stato consolidato il sistema di valutazione e **gestione del rischio** introdotto lo scorso anno, anche attraverso una verifica ed un riesame della mappatura dei processi ed in considerazione dei potenziali impatti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito: PNRR), effettuata con modalità e strumenti condivisi da tutta l’organizzazione. Il Piano è stato, infine, elaborato tenendo conto della vigente

¹ L’applicabilità della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle Autorità amministrative indipendenti è stata definitivamente ribadita da ANAC, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, Parte I, par. 3 “*Ambito soggettivo*” nonché nel PNA 2022, dove viene al contempo richiamata l’esclusione delle medesime Autorità dall’obbligo di redazione del PIAO.

organizzazione dell’Autorità, dei processi riconducibili alle singole strutture e delle attività concretamente svolte.

La gestione del rischio, coerentemente con le indicazioni diramate da ANAC ha ripercorso le tre fasi di seguito riepilogate:



La metodologia di gestione del rischio è più compiutamente descritta al paragrafo 4.

Del pari, il **sistema di monitoraggio** del Piano e delle misure di prevenzione di livello generale e specifico, introdotto lo scorso anno, viene consolidato e aggiornato anche alla luce delle nuove indicazioni di ANAC. È dettagliatamente descritto al paragrafo 8.

2. QUADRO NORMATIVO. NOZIONI DI “CORRUZIONE” E “TRASPARENZA”

Il quadro normativo di riferimento e le nozioni di “**corruzione**” e “**trasparenza**” sono compiutamente trattati, secondo quanto recentemente indicato da ANAC, nell’**Allegato A bis**.

In questa sede, ed in relazione alla natura e alla soggezione di ARERA alla disciplina considerata, si rappresenta che:

- agli effetti del d.lgs. 33/2013, in tema di trasparenza, per "Pubbliche

Amministrazioni" si intendono non solo tutte le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ma anche le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, assimilate alle amministrazioni di cui all'art 2, comma 3 del medesimo d.lgs. 165/2001;

- come riporta il PNA 2019, *“con riguardo alle Autorità amministrative indipendenti, la relazione illustrativa del d.lgs. 97/2016 contiene un’elencazione che ricomprende l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l’Autorità di regolazione dei trasporti, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas il sistema idrico, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, la Banca d’Italia”*;
- il PNA 2022, confermando quanto sopra, include espressamente, tra le Amministrazioni tenute ad adottare il PTPCT, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

3. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (PTPCT), che l’Amministrazione è tenuta a predisporre entro il 31 gennaio di ogni anno, costituisce lo strumento programmatico mediante il quale viene individuato il grado di esposizione della stessa Amministrazione al rischio di corruzione e con il quale vengono indicate le misure volte a prevenire e contrastare tale rischio. E’, dunque, il principale atto organizzativo e programmatico a presidio della **legalità**, del **buon andamento amministrativo** e della **corretta azione amministrativa**. Spetta ad ogni Amministrazione, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche, procedere alla valutazione e alla gestione del rischio, proprio secondo una metodologia basata sull’analisi del contesto interno ed esterno, sulla valutazione e sul trattamento del rischio. Nello specifico, il Piano deve riportare una valutazione del diverso livello di esposizione, dei vari uffici, al rischio di corruzione, indicando gli interventi organizzativi ritenuti più idonei a prevenirlo.

Sin dal 2014, l’Autorità ha ritenuto opportuno, a fronte della rilevanza dei compiti istituzionali svolti e allo scopo di rafforzare i principi di legalità, correttezza e trasparenza della sua azione, pianificare un’efficace strategia anticorruzione e adottare un proprio

specifico PTPCT, sia nel rispetto degli indirizzi dettati a livello nazionale, ove applicabili, sia tenendo conto delle peculiarità organizzative, strutturali e funzionali che contraddistinguono l’Autorità e dei profili di compatibilità con la legge 481/1995.

Già a partire dal 2018, con i precedenti Piani, l’Autorità ha, altresì, implementato le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, che, in un’ottica di piena integrazione, hanno previsto l’unificazione fra il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale della Trasparenza. In una apposita sezione del Piano, dedicata alla **trasparenza**, sono, così, individuate le misure e gli strumenti attuativi degli obblighi di pubblicazione sanciti dal d.lgs. 33/2013. La trasparenza, **proattiva** e **reattiva**, riveste, peraltro, un ruolo primario per la prevenzione della corruzione e la promozione di una cultura della legalità, oltre a costituire regola per l’organizzazione e strumento per una azione amministrativa efficace e conforme ai canoni costituzionali.

Ai fini della predisposizione del presente PTPCT 2023-2025, come meglio illustrato a seguire, sono stati presi in considerazione, nei limiti di compatibilità con l’ordinamento dell’Autorità e con le specifiche finalità istituzionali ad essa attribuite, gli indirizzi forniti da ANAC con il PNA 2019 e, da ultimo, con il PNA 2022.

3.1. Il processo di predisposizione del PTPCT

Per l’aggiornamento e la predisposizione del Piano 2023-2025, si è seguito il medesimo *iter* già utilizzato per l’adozione del precedente Piano: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza elabora una proposta di Piano, sulla base degli **obiettivi strategici** forniti dal Collegio dell’Autorità nonché delle informazioni, osservazioni e proposte acquisite attraverso il coinvolgimento in fase di riesame e, alla fine, anche tramite un processo di **consultazione interna**, dei titolari di incarichi amministrativi di vertice nonché dei Direttori responsabili di Direzione e di Uffici speciali, anche tramite i loro referenti. La proposta di Piano viene contestualmente inviata al Nucleo di Valutazione dell’Autorità per l’acquisizione di possibili osservazioni. La bozza di Piano, eventualmente modificata ed integrata sulla base delle osservazioni e delle proposte ricevute, viene quindi sottoposta all’esame del Collegio dell’Autorità per l’avvio del processo di **consultazione pubblica**, propedeutico all’approvazione definitiva del provvedimento, nel rispetto del termine stabilito dalla legge.

Il processo di elaborazione del Piano è articolato nelle seguenti fasi:

- a) pianificazione;
- b) progettazione del sistema di gestione del rischio;

c) redazione e adozione del Piano.


La fase di **pianificazione** riguarda l'individuazione dei soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPCT e la definizione del quadro delle funzioni che caratterizzano l'attività dell'Autorità.

Nella fase di progettazione del sistema di **gestione del rischio** vengono mappati i processi, identificati i relativi profili di rischio e individuate le misure di prevenzione.

Nella terza fase, infine, si provvede alla **redazione** del PTPCT e alla sua presentazione e proposta al Collegio dell'Autorità, per l'avvio della consultazione da svolgersi prima della sua definitiva adozione.

Il Piano proposto dal Rpct e adottato dal Collegio con deliberazione, nel rispetto della regola del **doppio passaggio**, viene quindi pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità, nella sezione Amministrazione trasparente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, oltreché divulgato all'interno dell'Autorità stessa. Il Piano è, infatti, innanzitutto rivolto a tutti i dipendenti dell'Autorità, nonché a tutti coloro che a qualunque titolo prestano servizio in Autorità.

Iter di adozione del PTPCT



3.2. Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione

La strategia di prevenzione dell'Autorità prevede il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, nei termini di seguito illustrati.

A) Il **Collegio dell’Autorità** è l’organo di indirizzo cui compete:

- la **nomina** del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- l’**adozione** del PTPCT;
- la **definizione** degli **obiettivi strategici** in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e, più in generale, l’adozione di tutti gli atti di indirizzo che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Il Collegio riceve la **Relazione annuale** del Rpct e, altresì, le segnalazioni dello stesso Responsabile in merito all’applicazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e di attuazione della trasparenza. Il Collegio è tenuto a creare un contesto istituzionale e organizzativo favorevole e di reale supporto al Rpct, tale da consentire, allo stesso Rpct, lo svolgimento dell’incarico in **piena autonomia ed effettività**.

B) Il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct)**, individuato dall’Autorità tra i dirigenti di ruolo in servizio e dalla stessa nominato con propria deliberazione², svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, tra le quali:

- elaborare la **proposta di Piano**, che deve essere adottato dall’Autorità;
- verificare l’efficace **attuazione** del Piano e della sua idoneità;
- proposta di **modifiche** al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione;
- predisposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 190/2012, della **Relazione annuale sull’attività svolta**, pubblicandola sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente e riferisce al Collegio ogniqualvolta lo stesso lo richieda.

Al Rpct è, altresì, attribuita una funzione di interlocuzione con il **Nucleo di Valutazione** che, a sua volta, ha la facoltà di chiedere informazioni e documentazione per lo svolgimento dei controlli di competenza.

Il Rpct, insieme al Presidente del Collegio, che è rappresentante legale dell’Autorità e al Nucleo di Valutazione, è il soggetto cui l’ANAC può rivolgersi per richieste di informazioni, esibizione di documenti ovvero in caso di contestazione di presunte violazioni, da parte dell’Autorità, degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione o di pubblicazione ai fini della trasparenza.

Titolare del potere sostitutivo, in caso di assenza o impedimento del Rpct, è il Segretario generale.

² Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in carica è stato nominato con deliberazione 21 ottobre 2020, 402/2020/A

C) I dirigenti responsabili per le misure di prevenzione anticorruzione e per gli obblighi di trasparenza

I **Responsabili** sono individuati nei dirigenti **titolari di incarichi amministrativi di vertice** e nei **Responsabili delle strutture di primo livello**, ivi inclusi i **Responsabili degli Uffici Speciali** e:

- partecipano al processo di gestione del rischio, proponendo idonee misure di prevenzione;
- svolgono attività informativa nei confronti del Rpct e di costante monitoraggio sull'attività svolta dalle strutture di riferimento in relazione alle misure contenute nel presente piano;
- sono responsabili per le attività a rischio corruzione svolte nell'ambito delle Unità afferenti alla Direzione di competenza, nonché per le attività a rischio direttamente assegnate alla Direzione;
- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- sono responsabili degli obblighi di trasparenza di rispettiva competenza, nelle varie fasi di acquisizione, elaborazione, trasmissione, pubblicazione e monitoraggio (vedasi **Allegato 4**);
- vigilano sull'applicazione del Codice etico (e di comportamento) dell'Autorità e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

Tutti i dirigenti dell'Amministrazione sono in ogni caso ed in particolare tenuti, ai sensi di legge, a collaborare con il Rpct, nell'ambito di un **dovere generale di collaborazione** con il Rpct previsto, in capo a **tutti i dipendenti**, dal d.P.R. 62/2013.

D) I responsabili delle Unità di secondo livello, nell'ambito delle rispettive competenze:

- svolgono attività informativa nei confronti del Rpct e dei dirigenti responsabili;
- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- vigilano sull'applicazione del Codice etico (e di comportamento) dell'Autorità e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

E) Il Nucleo di Valutazione:

- verifica che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi definiti nel Quadro Strategico dell'Autorità e che negli indicatori di performance previsti si tenga conto degli

obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza, anche ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale;

- attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, interagendo con il Rpct, anche ai fini della verifica dei contenuti della Relazione annuale predisposta dal Rpct;
- riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione;
- esprime parere sul Codice etico (e di comportamento) dell'Autorità e sulle sue modificazioni.

F) I dipendenti dell'Amministrazione, di ruolo, a contratto e comandati:

- partecipano al processo di gestione del rischio, tra l'altro fornendo generale collaborazione al Rpct, effettuando eventuali segnalazioni, aderendo alle iniziative di formazione;
- osservano le misure contenute nel PTPCT e nel Codice etico (e di comportamento);
- segnalano al proprio Responsabile i casi di personale, anche potenziale, conflitto di interessi nonché segnalano situazioni di possibile illecito.

G) I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione:

- osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel PTPCT e gli obblighi di condotta previsti dal Codice etico (e di comportamento) dell'Autorità;
- segnalano al proprio Responsabile i casi di personale, anche potenziale, conflitto di interessi nonché segnalano situazioni di possibile illecito.

H) Il Responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante (RASA)

E' il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati identificativi della stazione appaltante nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituito con d.l. 179/2012, convertito in legge 221/2012.

Il nominativo del RASA è inserito nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ed indicato nel PTPCT, ai sensi di quanto indicato nel PNA 2019.

Le funzioni di RASA sono svolte, in ARERA, dal Responsabile dell'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse.

3.3. Obiettivi strategici

Il **Quadro strategico** dell’Autorità 2022-2025, adottato con deliberazione 2/2022/A, a seguito di consultazione ed audizioni pubbliche, richiama in via generale, così come avvenuto anche nei precedenti quadri strategici di ARERA, i principi della trasparenza e della integrità quali cardini irrinunciabili a cui deve informarsi l’azione complessiva dell’Autorità e propone una strategia di tendenziale rafforzamento delle misure per la prevenzione della corruzione. La miglior misura di prevenzione della corruzione è certamente l’organizzazione di una Amministrazione efficiente, proattiva, trasparente e sostanzialmente aperta ai cittadini.

In coordinamento con il Quadro strategico, gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono stati più specificamente declinati dal Collegio dell’Autorità. Essi costituiscono **contenuto necessario** del PTPCT, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012.

In particolare:

OBIETTIVI STRATEGICI	
Trasparenza	Anticorruzione
Sistematizzazione ed efficientamento dei flussi di protocollazione e gestione delle istanze di accesso , anche attraverso eventuali interventi implementativi sul Protocollo informatico e di accompagnamento formativo del personale interessato	Consolidamento del ciclo di gestione dei rischi corruttivi , anche nell’ottica di favorire lo snellimento, l’ottimizzazione e il tempestivo aggiornamento delle azioni mitigative, tenuto conto dell’aggiornamento del Codice etico (e di comportamento)
Consolidamento e implementazione dei percorsi di formazione sulla trasparenza, anche in rapporto alla disciplina in materia di <i>privacy</i> , <i>data protection</i> e <i>digital transformation</i> . Promozione di strumenti di condivisione di esperienze e buone pratiche	Consolidamento e implementazione dei percorsi di formazione in materia di cultura della legalità e anticorruzione, con approfondimenti mirati in relazione allo specifico contesto dell’Autorità. Promozione di strumenti di condivisione di esperienze e buone pratiche
Mantenimento e promozione dei più ampi livelli di trasparenza , anche attraverso il miglioramento e l’implementazione dei	Consolidamento del sistema di monitoraggio in merito all’attuazione e alla efficacia del Piano e delle relative

flussi sottesi ai processi di alimentazione e pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	misure di prevenzione, anche alla luce degli indirizzi Anac
--	---

Al fine di un più efficace raggiungimento degli obiettivi sopra delineati, la cui attuazione presuppone il coinvolgimento di una pluralità di soggetti a vario titolo coinvolti, con ruoli e responsabilità diverse, è altresì necessario un coordinamento con gli altri strumenti di programmazione presenti nell'Amministrazione. L'**integrazione** è, infatti, uno dei principi metodologici che devono guidare la progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio.

Un importante legame è certamente ravvisabile tra PTPCT e azione del **Nucleo di Valutazione**. Tale legame può sostanziarsi, tra l'altro, nel coordinamento tra la programmazione delle attività dettagliate nello stesso PTPCT, la **fissazione di obiettivi** in materia di trasparenza e anticorruzione - prioritariamente per i dirigenti ma poi anche per tutto il personale - e il **sistema di misurazione e valutazione della performance**. Ciò anche attraverso l'introduzione e l'utilizzo di specifici **indicatori**, sia **generali**, riferiti cioè all'intera Struttura dell'Autorità, che **individuali**, ovvero riferiti ai soggetti più direttamente e specificamente coinvolti.

Particolarmente rilevante è il compito del Nucleo di attestare periodicamente lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, secondo le indicazioni fornite da ANAC, esprimendosi non solo sui profili di presenza/assenza di dati, ma anche su profili di carattere qualitativo.

Anche nel corso del 2022 l'interlocazione tra Rpct e Nucleo di Valutazione è stata costruttiva, continua e costante.

4. GESTIONE DEL RISCHIO

4.1. Principi della gestione del rischio

I principi vigenti che governano la **gestione del rischio**, conformemente a quanto previsto dal PNA (cfr. Allegato 6 al PNA 2013, determinazione ANAC 12/2015 e PNA 2019) e come ricavati dai principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010, costituiscono l'adozione nazionale della norma internazionale ISO 31000. Rilevano, inoltre, anche i principi resi dalla norma internazionale ISO 37001.

In base a tali principi, in particolare, la gestione del rischio:

- è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione;
- contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento delle prestazioni;
- aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;
- tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata;
- è sistematica, strutturata e tempestiva;
- si basa sulle migliori informazioni disponibili;
- tiene conto dei fattori umani e culturali;
- è un processo continuo e graduale che favorisce il miglioramento dell'organizzazione;
- va condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- è parte integrante del processo decisionale;
- è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione;
- implica l'assunzione di responsabilità;
- è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno di ogni singola Amministrazione o ente, nonché di quanto già attuato;
- è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;
- è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;
- non consiste in un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive ma implica valutazioni sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

ANAC, con il PNA 2019 e il PNA 2022, ha individuato i principi cardine per la redazione del PTPCT e per la gestione del rischio, come di seguito sintetizzati.



4.2. Metodologia di gestione del rischio

La metodologia seguita per la **gestione del rischio** risulta articolata nelle seguenti fasi:

1. **analisi del contesto**, mappatura dei processi e aree di rischio;
2. **valutazione del rischio** (identificazione, analisi e ponderazione del rischio);
3. **trattamento del rischio**.

La **fase 1** del processo di gestione del rischio attiene all'**analisi del contesto**. Attraverso lo svolgimento di tale fase è possibile acquisire le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della Amministrazione, anche in relazione alle variabili proprie del contesto territoriale in cui la stessa Amministrazione opera. A tal proposito, la determinazione ANAC 12/2015, con previsioni confermate dal PNA 2019 e dal PNA 2022, chiede di analizzare:

- il **contesto esterno**, relativo alle caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Amministrazione svolge le proprie attività istituzionali, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

In tal senso, vanno considerati sia i fattori legati al territorio di riferimento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni, al fine di comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una Amministrazione è sottoposta, per poter indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

- il **contesto interno**, relativo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa dell'Amministrazione, che culmina nella individuazione delle aree di rischio e, soprattutto, nella mappatura dei processi.

Il dettaglio dei processi correlati alle aree di rischio, aggiornato annualmente in sede di riesame, è riportato negli Allegati che sintetizzano la gestione del rischio, elaborati secondo il seguente schema di rappresentazione

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO							
AREA	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI (INTERNI O ESTERNI)	DIREZIONE RESPONSABILE DEL PROCESSO E/O DI SPECIFICHE FASI DEL PROCESSO	DIREZIONI COINVOLTE NEL PROCESSO	ULTERIORI UFFICI O SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO

Nell'ambito della **fase 2**, sulla base della mappatura dei processi, viene verificata ed aggiornata la **valutazione dei rischi**, che si articola, a sua volta, in tre sottofasi:

- **identificazione del rischio:** mira ad individuare gli eventi di natura corruttiva che possono attuarsi in relazione ai processi mappati o, nel caso, alle loro specifiche fasi. Si traduce nell'indicazione e descrizione dei **rischi** che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi relativamente a ciascun processo nonché dei relativi **fattori abilitanti**, ovvero di quei fattori in grado di attivare il rischio potenziale e di determinare il verificarsi dell'evento.
- **analisi del rischio:** consiste in un giudizio *qualitativo* relativo al *rating* o valore complessivo del rischio, da attribuire al singolo processo considerato, formulato in esito all'applicazione ed all'utilizzo di determinati indicatori. Tale analisi è essenziale al fine di:
 - definire, per ogni processo, quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e quale il livello di esposizione al rischio;

- individuare le migliori modalità per contrastare i rischi, attraverso un approccio sostanziale, concreto ed organizzativamente sostenibile.
- **ponderazione del rischio:** costituisce l’ultima fase del processo di valutazione del rischio e consiste *“nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri rischi, al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento”*.

Tanto premesso, in un’ottica di approccio graduale, la valutazione del rischio è stata condotta, sulla base di una metodologia ispirata innanzitutto a criteri di **prudenzialità**, sulle seguenti linee progettuali:

- identificazione di **5 indicatori** per l’analisi del rischio inerente, tratti in parte dalle esemplificazioni ANAC, in parte da riflessioni interne volte a sartorializzare e meglio declinare la metodologia al contesto ARERA:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO					PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DEL RATING ASSEGNATO
		INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5		
DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi)	FATTORI ABILITANTI	IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITÀ	IL PROCESSO HA RILEVANDA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	IL PROCESSO È GESTITO USUARIAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO O POCO SOGGETTI (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO IN PASSATO ERRORI COMPLETTIVI O CONFINQUE DI MANAGERIAZIONE, ACCESSI ALLA ANAGRA (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE) O DA AUTORITÀ (SUSCETTIBILI FINANZIARIE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI SVIAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CASO A RISCHIO, ANNIATI NEGATIVI DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO, REPUTAZIONALE O ORGANIZZATIVO	RATING DI RISCHIOSITÀ* RISCHIO INERENTE	

- valorizzazione di ciascun indicatore in termini di **rilevanza: basso** (verde), **medio** (giallo), **alto** (rosso);
- articolazione dell’analisi in: analisi del **rischio inerente** o rischio lordo e analisi del **rischio residuo** o rischio netto;
- definizione del **valore complessivo del rischio inerente** quale media indicativa delle valutazioni qualitative rese in relazione ai singoli indicatori, sebbene non in via meccanicistica, in quanto ispirata al sopra richiamato criterio di prudenzialità e soggetta a possibili forme di ponderazione correttiva, anche su iniziativa ed indicazione del Rpct;
- valorizzazione, in fase di trattamento del rischio, non solo dei rischi ma anche della efficacia delle misure di prevenzione in termini di misura **migliorabile**, **adeguata** e **molto adeguata**.

Il **rischio inerente (RI)** connesso ad una determinata attività indica il livello potenziale di rischio associato all'attività stessa, al netto delle azioni poste in essere dal sistema di controllo interno.

Il **sistema di controllo interno (SCI)** è costituito dall'insieme di regole, di procedure e di strutture organizzative deputate a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi.

Il valore del **rischio residuo (RR)** è ottenuto sottraendo al valore iniziale del rischio inerente il valore prodotto dall'applicazione delle misure proprie del sistema di controllo



L'attribuzione del **rating di rischio** in relazione al singolo processo è oggetto di specifica motivazione.

Nell'ambito della **fase 3**, denominata **trattamento del rischio**, si è proceduto alla identificazione delle misure di prevenzione, in osservanza delle più recenti indicazioni ANAC.

Secondo gli indirizzi ANAC, il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i **correttivi** e le **modalità più idonee a prevenire i rischi**. Tale attività tiene conto delle priorità emerse in occasione della precedente sottofase di ponderazione del rischio.

Sin dalla determinazione 12/2015, ANAC distingue tra **misure generali**, che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo trasversalmente sull'organizzazione e sulla struttura dell'Amministrazione e **misure specifiche**, così denominate per il fatto di incidere su specifiche criticità individuate in fase di valutazione del rischio.


Le misure generali sono obbligatorie, in quanto previste direttamente dalla legge o dal PNA, mentre le misure specifiche, pur non essendo previste dalla legge, sono comunque fortemente raccomandate proprio perché connesse a specifiche criticità proprie di determinati processi o aree di rischio.

Nell'ambito dell'attività di implementazione delle misure generali e specifiche si è tenuto conto della **congruità** delle singole misure da introdurre e, soprattutto, della loro **sostenibilità** da parte degli uffici interessati, quali destinatari delle misure medesime.

In relazione a ciascun processo, sono indicate tanto le misure in essere (di livello generale o specifico) quanto le eventuali azioni da pianificare a tendere, laddove il rating di rischiosità residua risulti superiore alla soglia del “rischio accettabile” (basso).

Per ciascuna misura specifica di prevenzione sono indicati:

- il responsabile dell’attuazione della misura;
- lo stato di attuazione della misura.



La metodologia prevede che le valutazioni siano rese, con cadenza annuale, dai singoli dirigenti responsabili dei processi considerati, attraverso un processo di *risk self assessment*.

Il Rpct verifica la coerenza e la correttezza delle valutazioni svolte dai singoli Direttori, intervenendo in caso di incongruità riconoscibili ovvero suggerendo valutazioni maggiormente prudentiali, ove necessario.


Il complessivo **schema logico di gestione del rischio**, come sopra descritto nel dettaglio, è di seguito complessivamente rappresentato:



Si rappresenta, infine, che nell’ambito delle singole schede di “gestione del rischio”, come allegato al presente Piano (**Allegati 1, 2 e 3**), sono riportati - in via sintetica - gli esiti del riesame e del monitoraggio sull’attuazione delle misure, con riferimento all’anno 2022.

5. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Ai fini dell'**analisi del contesto esterno** sono stati esaminati i dati aggiornati elaborati da Prefetture e Ministero dell'Interno nonché da ANAC. Si riportano, in particolare, gli ultimi dati disponibili presenti sulla Piattaforma ANAC "Misura la corruzione", relativi al rischio di "contagio corruzione", a valere sulle due sedi di riferimento dell'Autorità (sede di Milano e ufficio di Roma)³.



³ Cfr. <https://www.anticorruzione.it/il-progetto>

Sono, inoltre, stati acquisiti i principali articoli pubblicati su quotidiani, con particolare riferimento a quelli on line, laddove sia stata riportata la commissione di specifici illeciti nel territorio in cui opera l’Autorità.

Considerati i particolari tratti istituzionali che caratterizzano le **Autorità amministrative indipendenti**, sono state esaminate le relative analisi di contesto esterno al fine sia di considerare i possibili rischi esterni comuni, sia di individuare portatori di interessi che potrebbero incidere sulla loro operatività.

Le Autorità amministrative indipendenti, nella cui categoria rientra ARERA, sono poste a presidio di settori particolarmente nevralgici per la vita del Paese, come, nel caso di ARERA, quelli dei mercati energetici, del servizio idrico integrato, del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati. Per le funzioni di regolazione, vigilanza e garanzia di cui sono investite, le Autorità sono soggette soltanto alla legge e sono geneticamente caratterizzate, oltre che da un alto tasso di qualificazione tecnica, da imparzialità e neutralità. Esse devono trovarsi, infatti, in posizione di indifferenza ed equidistanza rispetto ai vari portatori di interessi. Interessi spesso confliggenti, alla cui composizione e al cui temperamento le stesse Autorità sono chiamate, nel perseguimento di un superiore interesse pubblico. Per quanto concerne specificamente ARERA, essa coniuga la tutela dei consumatori con la promozione della concorrenza dei mercati, dell’efficienza dei servizi e dell’adeguatezza dei relativi livelli di qualità, attraverso attività di regolazione e controllo nonché attraverso l’esercizio delle funzioni consultiva e di segnalazione, sanzionatoria e paragiurisdizionale.

Nel 2022, in particolare, le tensioni geopolitiche, la crisi socio-economica e l’andamento straordinario dei prezzi dell’energia hanno accresciuto il livello di attenzione e di interesse, sotto i profili politico, finanziario e giornalistico, riguardo alle attività istituzionali dell’Autorità.

In considerazione dei profili che rilevano particolarmente ai fini del presente Piano, vale segnalare, nell’ambito dell’analisi di contesto, l’importante iniziativa intrapresa da **ANAC** e **ARERA** che, nel dicembre 2020, hanno siglato un **Protocollo di intesa** per la corretta attuazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione nei settori, regolati dalla stessa ARERA, dell’elettricità, del gas, del servizio idrico, del teleriscaldamento e dei rifiuti.

Il Protocollo ha rinnovato e ampliato impegni già concordati nel 2016, includendo le competenze e le missioni istituzionali che ANAC ed ARERA hanno acquisito in questi anni, con lo scopo di perseguire al meglio l’interesse pubblico. Le due Autorità hanno, così, consolidato una cooperazione basata sullo scambio di pareri e documenti nelle fasi

istruttorie, sulla reciproca consultazione nelle materie di comune interesse - anche attraverso la costituzione di tavoli tecnici e gruppi di lavoro - e rafforzato le funzioni di vigilanza collaborativa. Tramite il Protocollo le due Istituzioni possono altresì effettuare reciproche segnalazioni nei casi in cui, nell'ambito delle attività e dei procedimenti di rispettiva competenza, emergano fattispecie di interesse dell'altra Autorità e possono collaborare per l'invio di segnalazioni a Parlamento e Governo. L'accordo, infine, consente ad ARERA l'accesso alle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, per poter acquisire le informazioni necessarie ai procedimenti istruttori.

Vale segnalare, infine che, oltre al Protocollo di intesa con la **Guardia di Finanza**, in essere fin dal 2005, prevalentemente per lo svolgimento di attività ispettive, in data 5 luglio 2022, considerata la reciproca volontà di strutturare, nell'esercizio delle rispettive competenze di garanzia, di controllo e di monitoraggio, una collaborazione a tutela degli interessi dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, corrispondendo alle funzioni di garanzia della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità dell'Autorità e alla vocazione di prossimità ambientale dell'**Arma dei Carabinieri**, è stato stipulato un Protocollo d'intesa per aumentare l'efficacia delle attività di vigilanza e controllo sul rispetto della normativa emanata dall'Autorità, con riferimento alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni commesse nei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici, del teleriscaldamento e teleraffrescamento e del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati.

Appare fondamentale, nella generale azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi e nella specifica preliminare attività di ricognizione delle condizioni e dei fattori che anche solo potenzialmente possano favorirne il verificarsi, individuare i principali **portatori di interessi** coinvolti dall'azione dell'Autorità.

Nella tabella che segue sono riportati i vari soggetti, che interagiscono con l'Autorità, distinti per settore di intervento.

Settori di intervento

Stakeholder

Principali soggetti che interagiscono con ARERA

Energia	<ul style="list-style-type: none"> • Operatori dei settori energetici (offerta) • Imprese, consumatori e utenti (domanda industriale, non domestica e domestica) • Associazioni ed enti esponenziali • Parlamento e Governo della Repubblica • Enti territoriali • Commissione Europea • Altre Autorità di regolazione e vigilanza • Network europei e internazionali delle Autorità di regolazione • Altre amministrazioni e Istituzioni pubbliche • Società ed enti preposti alla gestione dei mercati di riferimento
Servizi Idrici	<ul style="list-style-type: none"> • Operatori (gestori) • Imprese, consumatori e utenti (domanda industriale, non domestica e domestica) • Associazioni ed enti esponenziali • Parlamento e Governo della Repubblica • Regioni ed enti territoriali • Autorità di bacino • Enti di governo d'ambito • Commissione Europea • Altre Autorità di regolazione e vigilanza • Network europei e internazionali delle Autorità di regolazione • Altre amministrazioni e Istituzioni pubbliche
Teleriscaldamento teleraffrescamento	<ul style="list-style-type: none"> • Operatori dei settori energetici (offerta) • Imprese, consumatori e utenti (domanda industriale, non domestica e domestica) • Associazioni ed enti esponenziali • Parlamento e Governo della Repubblica • Enti territoriali • Commissione Europea • Altre amministrazioni e Istituzioni pubbliche
Ciclo di gestione dei rifiuti urbani e assimilati	<ul style="list-style-type: none"> • Operatori (gestori) • Imprese, consumatori e utenti (domanda industriale, non domestica e domestica) • Associazioni ed enti esponenziali • Parlamento e Governo della Repubblica • Regioni/Enti territorialmente competenti • Enti di governo d'ambito • CONAI e altri consorzi di filiera

	<ul style="list-style-type: none"> • Commissione Europea • Altre Autorità di regolazione e vigilanza • Network europei e internazionali delle Autorità di regolazione • Altre amministrazioni e Istituzioni pubbliche
--	---

L'azione dell'Autorità, finalizzata alla composizione di interessi confliggenti, di cui i vari *stakeholder* sono portatori, è stata, fin dall'inizio, improntata al modello del ***notice and comment*** ed alla più **ampia partecipazione** al processo decisionale. Il procedimento partecipato e trasparente è infatti, esso stesso, elemento di legittimazione dell'Autorità. I procedimenti di adozione di atti di regolazione generale sono, di norma, preceduti da processi di **consultazione pubblica**, volti ad acquisire osservazioni e proposte relativamente alla definizione di determinati interventi regolatori. La disciplina della **partecipazione ai procedimenti di regolazione** di ARERA è specificamente definita da apposito regolamento, adottato con deliberazione 649/2014/A.

Altri strumenti partecipativi sono le **audizioni pubbliche**, svolte periodicamente, i seminari ed i tavoli tecnici nonché l'**Osservatorio permanente** sulla regolazione, che rappresenta una nuova modalità di ascolto degli *stakeholder*, essa stessa funzionale alla verifica e alla valutazione dell'impatto regolatorio dei provvedimenti adottati. In un contesto così delineato, in cui vi è una interazione istituzionale strutturale, frequente e rilevante con i portatori di interessi, il rischio maggiore cui può risultare esposta l'Autorità, quale organismo di regolazione tecnico-economica dei settori dell'energia, del servizio idrico integrato, del telecalore e del ciclo di gestione dei rifiuti, è quello generalmente definito come "**cattura del Regolatore**". Esso si concretizzerebbe qualora il Regolatore agisse non nell'interesse pubblico ma in favore di interessi commerciali o di altri interessi dominanti propri del settore regolato, con conseguente perdita di neutralità, terzietà e oggettività. A contrasto di ciò vanno opportunamente indirizzate e calibrate le misure di prevenzione relativamente ai processi risultanti maggiormente soggetti a rischio corruttivo. Tra questi rientrano sicuramente quelli relativi, oltre che alla **regolazione**, all'esercizio delle funzioni di **ispezione, vigilanza, sanzione ed amministrazione**, il cui potenziale rischio corruttivo risulta tuttavia fortemente compensato da un elevato tipico livello di **segregazione** nello svolgimento delle funzioni stesse. E' comprensibile, dunque, come l'Autorità, proprio per le sue caratteristiche e per l'ampia partecipazione che la sua azione richiede, possa risultare esposta all'influenza di interessi esterni, di cui possono essere di volta in volta portatori gli operatori economici dei settori regolati, le formazioni associative, le associazioni consumeristiche, i soggetti pubblici con i quali l'Autorità si relaziona nell'espletamento delle sue funzioni, i soggetti istituzionali nazionali e gli Organismi internazionali.

L'interazione con la pluralità dei soggetti sopra individuati e la rilevanza degli interessi dagli stessi perseguiti sono elementi da considerare per la corretta individuazione del livello di rischio corruttivo per ciascuno dei processi dell'Autorità.

Si riporta a seguire, coerentemente alle finalità proprie dell'analisi del contesto esterno, una rappresentazione di sintesi dei principali rischi esterni rilevati e delle azioni di contrasto che ARERA attua a garanzia del corretto svolgimento dei processi interni.

CONTESTO ESTERNO				
Rischi esterni	Rating rischiosità	Aree di ARERA potenzialmente sottoposte ai rischi esterni	Misure di prevenzione dei rischi corruttivi afferenti al contesto esterno	Responsabile della misura di prevenzione
Infiltrazioni illecite nelle procedure di affidamento ed esecuzione di appalti e contratti	Basso	Amministrazione e funzionamento	<p>Segnalazioni alle Autorità competenti in merito ad eventuali tentativi di infiltrazione illecita o di pressione criminosa</p> <p>Monitoraggio puntuale dei requisiti di cui all'art. 80, del d.lgs. 50/2016</p> <p>Patto di Integrità ARERA</p> <p>Protocollo di intesa ARERA/ANAC</p> <p>Codice etico (e di comportamento) di ARERA</p> <p>Implementazione di canali per le segnalazioni di illecito <i>whistleblowing</i> da parte di soggetti interni ed esterni all'Autorità</p>	<p>Dagr</p> <p>Segretariato Generale</p> <p>Rpct/Dagr</p> <p>Rpct</p>
Pressioni, variamente espresse, provenienti da soggetti appartenenti a associazioni o portatori di interessi	Basso	Regolazione Enforcement	<p>Consultazione pubblica del Ptpct e condivisione con gli stakeholder di ARERA</p> <p>Implementazione di canali per le segnalazioni di illecito <i>whistleblowing</i> da parte di soggetti interni ed esterni all'Autorità</p> <p>Canali d'ascolto dei soggetti esterni, quali Osservatorio della Regolazione e audizioni periodiche e generali</p> <p>Codice etico (e di comportamento) di ARERA</p>	<p>Rpct</p> <p>Segretariato Generale</p> <p>Rpct/Dagr</p>
Richieste volte ad ottenere la complicità delle strutture di ARERA per la commissione di reati	Basso	Regolazione Enforcement Amministrazione e Funzionamento	<p>Implementazione di canali per le segnalazioni di illecito <i>whistleblowing</i> da parte di soggetti interni ed esterni all'Autorità</p> <p>Codice etico (e di comportamento) di ARERA</p>	<p>Rpct</p> <p>Rpct/Dagr</p>

6. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'analisi del **contesto interno** si basa sull'approfondimento della struttura organizzativa della specifica Amministrazione soggetta alle prescrizioni della legge 190/2012 e sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi che la caratterizzano. Attraverso tale mappatura, si giunge ad individuare e rappresentare le varie attività dell'Autorità, a ricondurre le attività entro aree identificate, a valutare la loro esposizione ai rischi corruttivi e di *maladministration*.

L'**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente** (di seguito: **ARERA** o Autorità) è un'Autorità amministrativa indipendente, istituita con la **legge 14 novembre 1995, n. 481** (di seguito: legge 481/95), recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”, successivamente integrata e modificata.

Quale **organismo indipendente**, ARERA opera in piena autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e con indipendenza di valutazione e giudizio. Indipendenza e autonomia, già riconosciute dalla legge istitutiva, sono risultate ulteriormente rafforzate dalla normazione europea (Terzo Pacchetto Energia), con particolare riferimento ai profili dell'organizzazione, del funzionamento e del finanziamento.

L'Autorità delibera, quindi, le procedure ed i regolamenti per la sua organizzazione interna, il suo funzionamento, la sua contabilità.

Le risorse necessarie al funzionamento dell'Autorità non gravano sul bilancio dello Stato ma sono assicurate attraverso un **sistema di autofinanziamento** che viene alimentato dal contributo annuale, previsto a carico degli operatori regolati, stabilito annualmente entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente. La misura del contributo è differenziata in funzione dei diversi settori e delle attività svolte dai soggetti regolati.

6.1. Funzioni istituzionali

La legge 481/1995 attribuisce, all'Autorità, il compito di:

- promuovere, nei settori sottoposti alla sua regolazione, la concorrenza e l'efficienza dei relativi servizi, nonché adeguati livelli di qualità nel rispetto di condizioni di economicità e redditività;

- assicurare la fruibilità e l'omogenea diffusione dei servizi su tutto il territorio nazionale;
- definire sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti;
- promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

I settori di competenza, inizialmente circoscritti all'**energia elettrica** e al **gas**, sono stati via via sensibilmente ampliati per effetto di interventi legislativi, sia comunitari che nazionali, succedutisi nel tempo.

Il **decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha attribuito, all'Autorità, competenze in materia di **servizi idrici**.

La **direttiva 2012/27/UE**, in materia di efficienza energetica, recepita con il decreto legislativo n. 102, del 4 luglio 2014, ha affidato, all'Autorità, compiti di regolazione, vigilanza e controllo nel settore del **teleriscaldamento, teleraffrescamento** e acqua calda per uso domestico (di seguito anche: telecalore)

La **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, infine, ha conferito all'Autorità funzioni di regolazione e controllo del **ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati**.

Più specificamente, l'Autorità:

- stabilisce le tariffe per l'utilizzo delle infrastrutture, garantisce la parità d'accesso alle medesime, promuove gli investimenti, con particolare riferimento ad adeguatezza, efficienza e sicurezza, attraverso la regolazione incentivante; assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio;
- promuove più alti livelli di concorrenza e più adeguati standard di sicurezza negli approvvigionamenti, con particolare attenzione all'armonizzazione della regolazione per l'integrazione dei mercati e delle reti a livello internazionale;
- definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di servizio;
- promuove l'uso razionale dell'energia, con particolare riferimento alla diffusione dell'efficienza energetica e all'adozione di misure per uno sviluppo sostenibile;
- aggiorna trimestralmente le condizioni economiche di riferimento per i clienti che non hanno scelto il mercato libero nei settori dell'energia elettrica e del gas;
- accresce i livelli di tutela, di consapevolezza e di informazione dei consumatori;
- adotta provvedimenti tariffari e provvede all'attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- detta disposizioni in materia di separazione contabile per il settore dell'energia elettrica e del gas, per il settore idrico, per il ciclo dei rifiuti urbani e assimilati e per

il servizio di telecalore, nonché in merito agli obblighi di separazione funzionale per i settori dell'energia elettrica e del gas;

- svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e altri organismi - fra i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali - in materia di qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, incentivazioni a fonti rinnovabili e assimilate;
- irroga sanzioni, nonché valuta ed eventualmente approva impegni per il ripristino di interessi lesi, presentati da soggetti regolati sottoposti a procedimento sanzionatorio;
- formula segnalazioni e proposte a Parlamento e Governo.

6.2. Organizzazione dell'Autorità

L'**Autorità** è organo collegiale costituito dal **Presidente** e da quattro **Componenti**, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti. E', altresì, necessario il preventivo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, adottato con maggioranza qualificata dei 2/3.

I membri dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nei settori di intervento dell'Autorità stessa; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. La legge 481/1995 prevede che, a pena di decadenza, essi non possano esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. Se già dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico, infine, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con le imprese operanti nei settori di competenza. La violazione di questa previsione, salva la sua possibile rilevanza penale, è punita con sanzioni pecuniarie sia per il Componente che per l'imprenditore.

Nell'agosto 2018 ha avuto inizio la **quarta Consiliatura** dell'Autorità. Con d.P.R. 9 agosto 2018 sono stati, infatti, nominati il Presidente Stefano Besseghini e i Componenti Gianni Castelli, Andrea Guerrini, Clara Poletti e Stefano Saglia.

In ossequio al generale **principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione** e salva la competenza dell'Autorità ad adottare direttamente gli atti previsti dalla legge e dai regolamenti, l'attuazione degli indirizzi impartiti dalla stessa

Autorità competente alla **Struttura**. Per l'organizzazione della stessa, l'Autorità, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa che le è riconosciuta, ha adottato un Regolamento di organizzazione e funzionamento.

L'assetto organizzativo dell'Autorità, quanto alla **Macrostruttura**, è articolato in un **Segretariato Generale** e in due Divisioni - **Divisione Energia** e **Divisione Ambiente** - che ricomprendono, a loro volta, unità organizzative denominate **Direzioni** e **Uffici Speciali**. All'interno di ogni singola Direzione vi sono, infine, **Unità di secondo livello (Microstruttura)**.

Sono inquadrate nel **Segretariato Generale**:

- Direzione Affari Generali e Risorse
- Direzione Advocacy Consumatori e Utenti
- Direzione Legale e Atti del Collegio
- Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali
- Direzione Sanzioni e Impegni
- Direzione Comunicazione Specialistica e Mass Media

Sono inquadrate nella **Divisione Energia**:

- Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
- Direzione Mercati all'ingrosso e sostenibilità Ambientale
- Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia
- Ufficio speciale Regolazione Euro-Unitaria

Sono inquadrate nella **Divisione Ambiente**:

- Direzione Sistemi Idrici
- Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento
- Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati.

I **centri di responsabilità** relativi: i) alle attività di funzionamento generale e/o di supporto alle attività di regolazione; ii) alle attività connesse alla regolazione dei settori

energetici; iii) alle attività connesse alla regolazione del settore ambientale, con particolare riferimento al servizio idrico integrato, al telecalore e al ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, sono rispettivamente individuati nel **Segretariato Generale**, nella **Divisione Energia** e nella **Divisione Ambiente**.

In corrispondenza della Macrostruttura, sono anche individuati gli **incarichi amministrativi di vertice**, quali quelli del Segretario Generale e dei Direttori di Divisione. Si tratta di incarichi fiduciari conferiti con deliberazione dell’Autorità, revocabili ove venga meno il rapporto fiduciario e, in ogni caso, con un termine finale di non oltre novanta giorni dall’insediamento della nuova Consiliatura.

Il **Segretario Generale**, anche per il tramite delle Direzioni e degli Uffici ad esso afferenti, supporta l’Autorità per l’adozione degli atti e per l’attuazione degli indirizzi dalla stessa forniti, con particolare riguardo, tra l’altro: ai flussi informativi dall’Autorità alla Struttura e viceversa e fra Divisioni e Direzioni coinvolte; alle attività di vigilanza sulla attuazione delle deliberazioni e sull’andamento complessivo della Struttura; all’esecuzione delle deliberazioni per quanto attiene agli aspetti interdivisionali e interdirezionali; al coordinamento operativo degli interventi esterni del Presidente e dei Componenti; ai rapporti istituzionali anche con le altre Autorità amministrative indipendenti; alla comunicazione interna; al controllo di gestione; alla gestione del protocollo istituzionale e alle attività di dematerializzazione; al coordinamento funzionale delle misure di protezione e sicurezza dei dati personali e sensibili trattati dall’Autorità.

Svolge, infine, per quanto attiene al Segretariato Generale, le stesse funzioni attribuite ai Direttori di Divisione.


I **Direttori di Divisione** sono responsabili, insieme al Segretario Generale, della definizione e proposta, all’Autorità, delle linee strategiche nelle materie di competenza delle rispettive Divisioni; del coordinamento della programmazione strategica delle Direzioni afferenti nonché del coordinamento delle stesse con le altre strutture, ai fini della realizzazione delle linee strategiche approvate dall’Autorità.

Ciascun Direttore di Divisione vigila, inoltre, affinché le attività della propria Divisione siano svolte secondo i criteri e gli indirizzi generali stabiliti dall’Autorità, vigilando altresì sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dall’Autorità.

L’assetto organizzativo di riferimento, per il presente Piano, è stato approvato con deliberazione 57/2018/A ed è in vigore dal 1 marzo 2018.

La tavola di seguito riportata rappresenta l’attuale **organigramma** dell’Autorità.

Tavola 1
Macrostruttura



Il **Personale** dell'Autorità è assunto per **concorso pubblico**. Il personale dipendente ha un'età media di poco superiore ai 48 anni e oltre l'85% è laureato.

A seguito delle recenti disposizioni di cui al decreto-legge 21/2022, convertito in legge 51/2022, che ha previsto un incremento di 25 unità, la **dotazione organica** di ARERA, a regime, risulta ora di 260 unità a tempo indeterminato e di 20 unità a tempo determinato.

Al 31 dicembre 2022 la dotazione di personale dell'Autorità risulta così composta:

228 unità di personale a tempo indeterminato, di cui 16 dirigenti, 164 funzionari, 46 operativi e 2 esecutivi; 19 unità di personale a tempo determinato, di cui 7 dirigenti, 3 funzionari e 9 operativi.

L'Autorità può contare anche sulla collaborazione di personale proveniente da altre Amministrazioni, in comando, distacco o fuori ruolo (7 unità) nonché di personale aggregato della Guardia di Finanza, che, nell'ambito di uno specifico Protocollo d'intesa, sono impiegate per verifiche ispettive.

6.3. Mappatura dei processi e aree di rischio

Come già accennato, accanto alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura ed alla dimensione organizzativa dell’Autorità, la **mappatura dei processi** costituisce l’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno. Essa consiste in un graduale esame dell’intera attività svolta dall’Amministrazione, che viene gradualmente sviluppato attraverso la ricognizione e l’analisi dei vari processi organizzativi, intendendosi come tali le sequenze di attività tra loro correlate, che trasformano risorse in output interni o esterni all’Amministrazione.

Nel corso del 2021, nell’ambito di un percorso che, sotto il coordinamento del Rpct, ha coinvolto tutti i Direttori e il personale referente delle singole strutture organizzative dell’Autorità, si è proceduto, oltre ad un aggiornamento dell’esame dell’attuale organizzazione e - in coerenza con le indicazioni di ANAC - delle conseguenti aree di rischio, anche ad una completa sistematizzazione della mappatura dei processi.

I principali processi mappati sono risultati più di 110 e sono stati sistematizzati secondo lo schema di seguito riportato.

AREA	SOTTOAREA	Strutture di riferimento	Processi
1. REGOLAZIONE			
1.1	<i>Regolazione energetica</i>	ENE, DMRT, DIEU, DMEA	25
1.2	<i>Regolazione servizi idrici</i>	AMB, DSID	11
1.3	<i>Regolazione rifiuti</i>	AMB, DRIF	6
1.4	<i>Regolazione teleriscaldamento</i>	AMB, DTLR	8
1.5	<i>Regolazione euro-unitaria</i>	ENE, REU	3
2. ENFORCEMENT			
2.1	<i>Vigilanza e accountability</i>	SGE, DAEN, Direzioni interessate	8
2.2	<i>Attività sanzionatoria e prescrittiva</i>	SGE, DSAI, DLAC, Direzioni interessate	5
2.3	<i>Tutela consumatori e attività paragiurisdizionali</i>	SGE, DACU, DAEN, Direzioni interessate	10
3. AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO			
3.1	<i>Programmazione, gestione e finalizzazione attività deliberative e provvedimenti del Collegio</i>	SGE, DLAC, Direzioni interessate	1
3.2	<i>Gare, contratti e gestione del patrimonio</i>	SGE, DAGR	5
3.3	<i>Gestione del personale, nomine e incarichi</i>	SGE, DAGR	8
3.4	<i>Sistemi informativi, protocollo e dematerializzazione</i>	SGE, DAGR	5
3.5	<i>Contabilità, bilancio, gestione contributo e controllo di gestione</i>	SGE, DAGR	4
3.6	<i>Consulenza e contenzioso</i>	SGE, DLAC	2
3.7	<i>Attività istituzionale e comunicazione</i>	SGE, DCSM, DREI	7
3.8	<i>Attività anticorruzione</i>	RPCT, SGE	4
3.9	<i>Attività Privacy</i>	RPD, SGE	1
TOTALE			113

I processi mappati sono dettagliatamente riportati all' **Allegato 1** per l'Area **Regolazione**, all' **Allegato 2** per l'Area **Enforcement** e all' **Allegato 3** per l'Area **Amministrazione e Funzionamento**.

6.4. Esiti del riesame 2022 in relazione alla mappatura dei processi

Nel corso del 2022, in sede di **riesame** e nell'ambito di **incontri bilaterali** tra il Rpct e le singole strutture interessate, si è proceduto ad una verifica di tutti processi mappati. Nella maggior parte dei casi i processi sono stati confermati; in altri casi sono state registrate le modifiche e/o integrazioni *medio tempore* intervenute.

A seguito del **processo di riesame**, si segnala in particolare:

per l'**Area Regolazione energetica**

Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling (DIEU):

- relativamente al processo denominato **“Regolazione attuativa individuale delle tariffe”** permangono le criticità evidenziate nello scorso anno. Vengono confermate le valutazioni di rating di rischio residuo “medio” e la necessità di ulteriori misure implementative;
- relativamente al processo denominato **“Regolazione attuativa individuale della qualità del servizio”** permangono le criticità evidenziate nello scorso anno. Vengono confermate le valutazioni di rating di rischio residuo “medio” e la necessità di ulteriori misure implementative;
- relativamente al processo denominato **“Attuazione e manutenzione disciplina delle agevolazioni per imprese energivore e gasivore”** è in corso l'attuazione del d.m. MiTE n. 541, del 21 dicembre 2021, che, a decorrere dal 2023, estende il meccanismo di agevolazione anche alle imprese gasivore. Viene tuttavia confermato il rating di rischio residuo “basso” e le misure predisposte.

Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (DMEA):

- relativamente al processo denominato **“Monitoraggio mercati all'ingrosso”**, nonostante una redistribuzione del personale all'interno della Direzione permangono, anche in considerazione della crescente attenzione ed importanza dell'attività nell'attuale periodo storico, le criticità segnalate nello scorso anno. Vengono confermate le valutazioni di rating di rischio residuo “medio” e la necessità di ulteriori misure implementative.

per l'**Area Regolazione euro-unitaria**

Ufficio Speciale Regolazione Euro-Unitaria (REU)

- relativamente al processo denominato **“Regolazione di infrastrutture transfrontaliere”** ARERA è divenuta autorità nazionale competente per il rilascio delle procedure di esenzione, di cui al Regolamento UE 943/2019, in ambito elettrico. Tale novità non determina tuttavia modifiche nelle valutazioni relative al rischio inerente, il cui livello permane “medio”, nonché delle misure di prevenzione già apprestate che riducono il rischio residuo al livello “basso”.

per l'Area Regolazione ambientale

Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati (DRIF):

- relativamente al processo denominato “**Approvazioni tariffarie individuali**” si dà conto di una avvenuta redistribuzione delle risorse umane assegnate alla Direzione, con un potenziamento dell'area tariffaria ed un consolidamento del lavoro in *team* sui principali profili istruttori del processo, con conseguente innalzamento della valutazione delle misure in essere a livello di “molto adeguato” e abbassamento del rating di rischio residuo a livello “basso”;
- relativamente al processo denominato “**Attuazione individuale dei meccanismi di garanzia**”, il metodo tariffario rifiuti (MTR-2), per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, prevede, nell'ambito della disciplina dei meccanismi di garanzia, che, a differenza di quanto previsto nel primo periodo regolatorio, siano gli organismi territorialmente competenti e non più l'Autorità a provvedere alla diffida, assegnando al gestore un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari. Tale modifica normativa non determina variazioni nella valutazione del rating di rischio residuo.

Direzione Sistemi Idrici (DSID)

- relativamente al processo denominato “**Piano Nazionale di interventi nel settore idrico-sezione acquedotti**”, a valle delle modifiche alla disciplina del Piano Nazionale, intervenute con decreto-legge 121/2021, come convertito nella legge 156/2021, viene svolta, altresì, attività di supporto consultivo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims). Ciò, in particolare, con riferimento alla definizione dell'elenco di interventi da finanziare per il periodo 2021-2026, confluiti in una specifica linea di investimento del PNRR;
- relativamente al processo denominato “**Fondo di garanzia opere idriche**”, il Comitato di valutazione non risulta essersi ancora insediato.

Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento (DTLR)

- relativamente al processo denominato “**Monitoraggio compliance regolazione**” si dà conto che, grazie all'implementazione delle piattaforme web-based per la raccolta delle informazioni fornite dagli esercenti, è stato possibile ridurre il carico di lavoro per la verifica del rispetto degli obblighi informativi. Si evidenzia, inoltre, che, dopo la fase iniziale di avvio della regolazione, si è ridotto significativamente il numero delle richieste di esclusione dalla regolazione, con

la conseguente possibilità di riallocare parte del personale della Direzione al processo di monitoraggio della compliance regolatoria, con una conseguente riduzione del rischio inerente. Si registra conseguentemente un innalzamento della valutazione delle misure in essere a livello di “molto adeguato” e un abbassamento del rating di rischio residuo a livello “basso”.

Per l'Area Enforcement

Direzione Advocacy Consumatori e Utenti (DACU)

- relativamente al processo denominato “**Monitoraggio livelli soddisfazione consumatori, segnalazione e cura delle relative problematiche, con particolare riferimento a clienti e utenti vulnerabili**” non sono state rilevate criticità particolari. Pertanto, si ritiene di poter rivalutare le misure predisposte a livello di “adeguate” e conseguentemente di portare il rating di rischio residuo a “basso”.

Direzione Accountability ed Enforcement (DAEN)

- relativamente al processo denominato “**Controllo del corretto adempimento degli obblighi relativi al contributo di funzionamento dell'Autorità**” si segnala che sono state implementate ulteriori misure di informatizzazione del processo.

Per l'Area Amministrazione e funzionamento

Direzione Affari Generali e Risorse (DAGR)

- relativamente al processo denominato “**Selezione del contraente, verifica dei requisiti e stipulazione dei contratti**” non sono state rilevate criticità particolari. Pertanto, si ritiene di poter rivalutare le misure predisposte a livello di “molto adeguate” e conseguentemente di portare il rating di rischio residuo a “basso”;
- relativamente al processo denominato “**Esecuzione dei contratti e loro rendicontazione**” non sono state rilevate criticità particolari. Pertanto, si ritiene di poter rivalutare le misure predisposte a livello di “molto adeguate” e conseguentemente di portare il rating di rischio residuo a “basso”;
- relativamente al processo denominato “**Reclutamento del personale**” lo specifico flusso informativo non ha evidenziato criticità particolari. In considerazione, tuttavia, dell'esiguo numero di procedure concorsuali svolte nel 2022 e, viceversa, delle nuove procedure concorsuali previste per il 2023 si ritiene, in via cautelativa, di mantenere il rating di rischio residuo a livello di “medio”,

confermando la previsione di un flusso informativo specifico verso Rpct quale misura ulteriore da implementare anche nel corso del 2023;

- Relativamente al processo denominato **“Valutazioni e progressioni di carriera”** lo specifico flusso informativo non ha evidenziato criticità particolari. È stata implementata la misura volta a garantire maggiore trasparenza dei processi e degli esiti mediante trasmissione dei ruoli ai dipendenti, con indicazione dei livelli stipendiali a seguito della conclusione dei processi valutativi. Si ritiene, pertanto, di poter rivalutare il livello delle misure a “molto adeguato” ed il rating di rischio residuo a livello di “basso”;
- relativamente al processo denominato **“Trattamento economico e giuridico del personale”** è stata prevista, come ulteriore misura, l’implementazione di un portale informatizzato per la ricezione e la gestione centralizzata delle istanze del personale;
- relativamente al processo denominato **“Formazione”** è stata prevista, come ulteriore misura, l’indizione di interPELLI per i corsi altamente specializzanti a numero chiuso;
- relativamente al processo denominato **“Conferimento di incarichi istituzionali”** viene integrata la descrizione del processo e prevista, come ulteriore misura, una formazione specifica sulle disposizioni regolamentari in materia;
- relativamente al processo denominato **“Gestione e coordinamento attività fornitori servizi applicativi”** lo specifico flusso informativo non ha evidenziato particolari criticità. Le misure sono valutate a livello di “adeguato”. Si ritiene opportuno, in via cautelativa, mantenere il rating di rischio residuo a livello di “medio”, confermando la previsione di un flusso informativo specifico verso Rpct quale misura ulteriore da implementare anche nel corso del 2023;
- relativamente al processo denominato **“Implementazione della sicurezza informatica”** l’effettuazione di un test a campione (penetration test) è stata riprogrammata per i primi mesi del 2023.

7. SISTEMA DI MONITORAGGIO E RIESAME DEL PTPCT

7.1 Descrizione del sistema di monitoraggio e di riesame

Il **monitoraggio sullo stato di attuazione** del PTPCT viene svolto dal Rpct con il supporto dei dirigenti responsabili, anche per il tramite dei loro referenti, per gli ambiti di rispettiva competenza.

L'architettura del sistema di monitoraggio è rappresentata nella tabella che segue.

	AZIONI	RESPONSABILI	STRUMENTI OPERATIVI	TERMINE DI ESECUZIONE
GESTIONE DEL RISCHIO (RIESAME)	Verifica dello stato di aggiornamento della mappatura dei processi, della valutazione del rischio e delle misure programmate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rpct ▪ Direttori 	Richiesta del Rpct Check list di monitoraggio Relazioni dei Direttori	Entro il 15 ottobre
ATTUAZIONE DELLE MISURE	Verifica dello stato di attuazione delle misure <u>Primo livello (self assessment)</u>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rpct ▪ Direttori 	Richiesta del Rpct Relazioni dei Direttori	Entro il 30 settembre (monitoraggio intermedio) Entro il 15 dicembre o diverso termine utile per l'elaborazione della Relazione annuale ad Anac (monitoraggio finale)
	Controlli a campione sull'attuazione delle misure da parte delle Strutture responsabili <u>Secondo livello (audit)</u>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rpct 	Espletamento di audit su base campionaria e redazione di report sulle risultanze delle verifiche condotte	
EFFICACIA DEL PTPCT	Analisi e valutazione dei dati, informazioni, proposte, suggerimenti e rendicontazione dati acquisite in occasione del monitoraggio e di ogni altra informazione desumibile all'interno o all'esterno dell'ente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rpct 	Predisposizione, trasmissione e pubblicazione della Relazione annuale riportante l'esito del monitoraggio	Entro il 15 dicembre o diverso termine individuato da ANAC per la Relazione annuale

L'attività di **audit** del Rpct è svolta su base campionaria, secondo criteri di *selettività* (rischio inerente più alto, poi medio, poi basso, a raggera su tutte le strutture) e, comunque, ad evento, in caso di evidenza o segnalazione di un fatto illecito riconducibile alla nozione di corruzione, come considerata nel presente Piano.

Il PTPCT viene sottoposto a riesame periodico e, comunque, annualmente, in vista del rispettivo aggiornamento.

7.2. Rendicontazione degli esiti del monitoraggio 2022

Dal 2018 è stato avviato un processo sperimentale di monitoraggio semestrale delle **misure di prevenzione**, che prevede l'acquisizione di informazioni, da parte del Rpct, mediante la somministrazione, ai dirigenti responsabili, di appositi questionari (schede di *self-assessment*).

Analogamente ai precedenti anni, anche per il 2022 sono stati effettuati due monitoraggi, un primo, intermedio, nel mese di settembre e uno finale nel mese di dicembre.

L'attenzione dei questionari è stata focalizzata tra l'altro su: violazioni del Codice etico; conflitti di interesse e connesso obbligo di astensione; formazione dei provvedimenti e separazione tra fase istruttoria e decisoria; incarichi extraistituzionali; rotazione del personale e misure organizzative, alternative o ulteriori, volte a favorire la compartecipazione alle attività ovvero la condivisione delle fasi procedurali.

Il Rpct svolge, inoltre, un'azione di monitoraggio e controllo, **di secondo livello**, sull'assolvimento degli **obblighi di trasparenza** ⁴. In particolare, vengono periodicamente effettuati controlli a campione sul sito istituzionale di ARERA, per verificare la completezza e adeguatezza delle pubblicazioni. In caso di rilevato ritardo nella trasmissione di dati, informazioni e documenti per la loro pubblicazione o nel caso

⁴ Si ricorda che, nel corso del 2021 è stato adottato, con determina del Segretario Generale, su proposta del Rpct, un "**Manuale flussi**", quale strumento per una più efficiente ed efficace gestione dei processi sottesi all'adempimento degli **obblighi di pubblicazione**, di cui al d.lgs. 33/2013. Per ciascuno di tali obblighi, infatti, il Manuale riporta i riferimenti normativi puntuali, i soggetti/uffici detentori dei dati e delle informazioni da pubblicare, gli uffici responsabili delle relative acquisizioni/elaborazioni/trasmissioni, l'oggetto specifico della pubblicazione, le modalità e il formato, le possibili cautele ai fini del rispetto della normativa privacy, le tempistiche di pubblicazione (sia interne che *ex lege*) dei dati e della loro permanenza sul sito, le connesse sanzioni in caso di inadempimento. Il Manuale flussi può essere aggiornato dal Rpct, previa informativa al Segretario Generale. Il Manuale flussi sarà aggiornato alla luce delle nuove disposizioni del PNA 2022 in materia di trasparenza.

di mancati aggiornamenti, i dirigenti responsabili competenti vengono invitati a provvedere entro un dato termine. Qualora i predetti soggetti non provvedano nel termine assegnato, il Rpct segnala l'inerzia, il persistente ritardo o il parziale adempimento, in relazione alla gravità, al Collegio e al Nucleo di Valutazione.

Il Rpct cura altresì il monitoraggio in merito alla corretta ed esaustiva implementazione del **Registro degli accessi**⁵. Nel corso del 2022, come risulta dallo stesso Registro, si è rilevato un notevole incremento degli accessi.

Il Rpct riferisce, infine, al Collegio sull'attività svolta in relazione al proprio incarico, segnalando eventuali problematiche e criticità emerse nello svolgimento delle proprie attività.

Tanto premesso, in base al monitoraggio espletato per l'anno 2022, alla data del 31 dicembre 2022, possono qui sintetizzarsi i principali e prioritari dati:

- non risultano verificati eventi corruttivi o episodi di *maladministration*;
- non sono pervenute segnalazioni *whistleblowing*;
- non si sono state registrate violazioni del Codice etico;
- non sono state comminate sanzioni disciplinari;
- non si sono registrate violazioni del d.lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità/incompatibilità;
- in esito al monitoraggio relativo al rispetto, da parte delle strutture interessate, dei termini procedurali si rilevano possibili profili di miglioramento, allo stato oggetto di analisi; le soluzioni in ottica correttiva dovranno tenere, in ogni caso, conto delle previsioni di cui all'art. 12, del d.l. 76/2020 e delle relative modalità attuative;

⁵ Sempre nel 2021, con deliberazione 412/2021/A è stato, inoltre, adottato il **Regolamento Unico Accesso**. Il provvedimento risponde all'esigenza di offrire, ai cittadini che intendano esercitare l'accesso - in una delle sue tre forme previste - nei confronti dell'Autorità, uno strumento aggiornato rispetto alle disposizioni vigenti, ai consolidati orientamenti giurisprudenziali ed alle indicazioni provenienti dalle Autorità investite di poteri di indirizzo in materia (tra cui Dipartimento della Funzione Pubblica, ANAC), nonché un panorama chiaro e completo rispetto alle modalità operative da seguire ed allo svolgimento del procedimento. L'intervento si caratterizza, pertanto, sia per la sua **rilevanza esterna**, con auspicabili effetti positivi anche sulla percezione dell'azione dell'Autorità in termini di trasparenza e di integrità, sia per la **rilevanza interna**, laddove comporta una più definita individuazione delle fasi di processo sottese alla gestione delle istanze di accesso e delle relative responsabilità.

- è stato riscontrato un buon livello di implementazione della sezione internet “Amministrazione Trasparente” e dei relativi obblighi di pubblicazione, come peraltro attestato dal Nucleo di Valutazione;
- è stata espletata la formazione annuale in materia di anticorruzione e trasparenza prevalentemente a livello specifico;
- è prevenuta 1 istanza di accesso civico semplice;
- sono pervenute 14 istanze di accesso civico generalizzato;
- sono pervenute 38 istanze di accesso documentale.

I dati di monitoraggio sono utilizzati anche al fine della Relazione che viene resa annualmente dal Rpct ad Anac, in adempimento agli obblighi normativi di riferimento.

Gli esiti del riesame e del monitoraggio circa lo stato di attuazione delle misure sono riportati altresì nelle schede di gestione del rischio, di cui agli **Allegati 1, 2 e 3**.

8. FLUSSI INFORMATIVI

Ai sensi dell'art. 1, della legge 190/2012, il sistema di gestione del rischio si articola anche in base ai seguenti **flussi informativi di livello generale**⁶:

Soggetti coinvolti	Flusso informativo
<p style="text-align: center;">Collegio Segretario Generale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ da Rpct: <ul style="list-style-type: none"> - relazioni sullo stato di attuazione del Piano e delle iniziative intraprese; - flussi informativi, ad evento, in relazione a criticità d'attuazione e/o violazione del Piano ▪ verso Rpct: <ul style="list-style-type: none"> - comunicazione di tutte le misure che possano determinare impatti a livello organizzativo e procedurale; - comunicazione in merito a eventuali violazioni del Piano / Codice etico (e di comportamento)
<p style="text-align: center;">Nucleo di Valutazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ da Rpct: <ul style="list-style-type: none"> - dati inerenti alle violazioni del Piano riscontrate in corso d'anno, che possano rilevare per le materie di competenza del Nucleo di Valutazione; - relazioni sull'attività sullo stato di attuazione del Piano e delle iniziative intraprese ▪ verso Rpct: dati inerenti alle violazioni riscontrate in corso d'anno che possano rilevare in ottica di prevenzione dei rischi corruttivi e di <i>maladministration</i>
<p style="text-align: center;">Segretario Generale / Commissione di disciplina</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ da Rpct: <ul style="list-style-type: none"> - dati inerenti alle violazioni del Piano - lato anticorruzione e trasparenza - ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare ▪ verso Rpct: <ul style="list-style-type: none"> - dati quantitativi e qualitativi delle segnalazioni e dei procedimenti disciplinari, ai fini della redazione della Relazione annuale ex art. 1, co. 14, l. 190/2012 (entro il 15 dicembre di ogni anno o diverso termine utile per l'elaborazione della Relazione annuale ad Anac)

⁶ Per i flussi informativi specifici previsti in capo a singole Direzioni, si rinvia alle schede di gestione del rischio (Allegati 1, 2 e 3)

Soggetti coinvolti	Flusso informativo
<p>Segretariato Generale (Direzione Legale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ verso Rpct: dati quantitativi e qualitativi dei contenziosi promossi da e contro l’Autorità aventi ad oggetto fatti di natura corruttiva o di danno erariale (entro il 15 dicembre di ogni anno diverso termine utile per l’elaborazione della Relazione annuale ad Anac)
<p>Direttori</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ da Rpct: informative e linee guida sull’attuazione del Piano ▪ verso Rpct: <ul style="list-style-type: none"> - informative su necessità introduzione cambiamenti procedurali / modifica delle misure di prevenzione; - informative su eventuali criticità relative alle attività gestite che hanno rilevanza in ambito anticorruzione; - segnalazione e denuncia di circostanze/comportamenti sospetti; - risposte a specifiche richieste di informazioni

PARTE SECONDA

9. LE MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La presente parte del Piano è dedicata alla pianificazione degli interventi di **prevenzione della corruzione** e di **promozione della trasparenza**, tenuto conto delle azioni attuate negli anni precedenti e coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente e dai PNA ANAC 2019 e 2022.

La verifica della metodologia di gestione del rischio illustrata nella Parte Prima del presente Piano ha riguardato anche il trattamento del rischio corruttivo: l'attuazione delle misure di prevenzione programmate è stata verificata attraverso questionari di autovalutazione compilati, su richiesta del Rpct, dai Dirigenti Responsabili.

Il livello di implementazione ed attuazione delle misure “fotografato” mediante il *self-assessment* è stato successivamente approfondito negli incontri bilaterali svolti dal Rpct con le singole strutture organizzative, con la finalità - secondo la logica propria del ciclo di gestione del rischio - di migliorare l'adeguatezza delle misure stesse rispetto ai rischi rilevati, in ragione delle esperienze concrete e delle eventuali criticità riscontrate.

Di seguito sono illustrate, nel dettaglio, le misure generali e obbligatorie di prevenzione e il rispettivo stato di applicazione, con precisazione delle modalità e dei tempi di loro implementazione ovvero aggiornamento e modifica.

<u>Misure di contrasto</u>	<u>Codice identificativo misura</u>
Trasparenza	M01
Codice etico e di comportamento	M02
Informatizzazione	M03
Mappatura dei procedimenti e monitoraggio termini procedurali	M04
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti amministrativi/soggetti esterni	M05
Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	M06
Inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice	M07
Conflitto di interessi – Incarichi di collaborazione e consulenza	
Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extraistituzionali	M08
Commissioni di concorso e di gara	M09
Assegnazione di uffici	
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage – revolving doors</i>)	M10
Patti di integrità	M11
Formazione	M12
Rotazione ordinaria del personale	M13
Rotazione straordinaria del personale	M14
Whistleblowing	M15
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	M16

SCHEDA MISURA M01 – TRASPARENZA

Rinviando alla **Parte Terza** per la consuntivazione delle attività precedentemente programmate e per la declinazione degli obiettivi strategici individuati dall’Autorità in tema di **trasparenza**, la presente scheda offre un compendio della misura e delle novità introdotte dal PNA 2022 e recepite dal presente Piano.

Per quanto concerne l’elenco degli obblighi di pubblicazione, è prevista l’integrazione, a far data dal 1 gennaio 2023, della sottosezione “Bandi di gara e contratti” con dati ulteriori (verbali delle commissioni aggiudicatrici, compensi eventualmente previsti per i componenti delle commissioni e il costo di svolgimento di ciascuna procedura) riguardanti gli atti delle procedure che andranno distinte per settori (ordinari e speciali) e per importo, sopra e sotto soglia, nonché dati riguardanti la fase di esecuzione dei contratti e la gestione finanziaria degli stessi, secondo quanto stabilito da ANAC.

A partire dal 2023 l’azione di monitoraggio, già organizzata con la compilazione, da parte del Rpct, di report mensili sullo stato di adempimento degli obblighi di trasparenza, sarà svolta, per un primo livello di verifica, dai Direttori responsabili dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione. Al Rpct spetterà il coordinamento del monitoraggio e l’azione di verifica di secondo livello, tenuto conto delle informazioni e dei riscontri da parte dei Direttori.

L’Allegato 4 al presente Piano, come indicato da ANAC, reca, in formato tabellare, il quadro sinottico aggiornato degli obblighi di pubblicazione, con evidenza dei soggetti responsabili delle varie fasi del flusso finalizzato alla pubblicazione e all’aggiornamento dei dati e delle informazioni, dei termini temporali e dei responsabili del monitoraggio circa lo stato di adempimento degli obblighi stessi.

Raccogliendo l’indicazione contenuta nel PNA 2022-2024 in merito all’introduzione di specifici obiettivi, è fissato per il 2023, in coerenza con l’obiettivo strategico di “Mantenimento e promozione di più alti livelli di trasparenza” (cfr. par. 3.3), l’obiettivo di pubblicare, nella sezione “Dati ulteriori”, dati e documenti oggetto di accesso civico generalizzato che risultino di interesse generale (in una percentuale non inferiore al 60%).

Riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> - l. 190/2012 - d.lgs. 235/2012 - d.lgs. 33/2013 - d.P.R. 62/2013 - d.lgs. 97/2016 - Linee Guida ANAC 1310/2016 - Ulteriori provvedimenti di prassi di ANAC - PNA ANAC 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 - PNA ANAC 2019 - PNA ANAC 2022
Azioni da intraprendere	<p>Publicazione degli ulteriori dati concernenti la sezione Bandi di gara e contratti come previsti dall'allegato 4 al presente Piano.</p> <p>Attivazione dei due livelli di monitoraggio sullo stato di adempimento degli obblighi di pubblicazione e sull'osservanza dei flussi informativi a ciò finalizzati</p> <p>Sistematizzazione ed efficientamento dei flussi di protocollazione e gestione delle istanze di accesso, anche attraverso eventuali interventi implementativi sul Protocollo informatico</p> <p>Iniziative formative in materia di trasparenza, anche in rapporto alla disciplina GDPR 679/2016</p> <p>Publicazione dei dati oggetto di accesso civico generalizzato.</p>
Soggetti coinvolti nell'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Collegio - Segretario Generale - Rpct - Nucleo di Valutazione - Direttore Direzione Affari Generali e Risorse - Direttore Direzione Comunicazione Specialistica e Mass Media - Dirigenti Responsabili
Termine	Misura continuativa
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M02 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Fin dalla sua istituzione l’Autorità si è dotata di un Codice etico, i cui precetti sono stati informati ai principi costituzionali della correttezza, lealtà, imparzialità, integrità e trasparenza. Essi sono stati applicati al personale di ruolo, a coloro che siano titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, a coloro che operino presso l’Autorità in posizione di comando o distacco da altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai titolari di un rapporto di consulenza o di altro rapporto che comporti prestazione di opera anche temporanea presso l’Autorità. Le disposizioni del Codice si sono rivolte, in quanto compatibili, anche al Presidente e ai Componenti del Collegio dell’Autorità.

Nelle Linee guida adottate con delibera 177/2020, ANAC ha rappresentato l’importanza che l’adozione di un **Codice di comportamento** riveste tra le misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, costituendo lo strumento che, più di altri, può incidere sulle condotte dei dipendenti, orientandole alla cura dell’interesse pubblico e fissando doveri di comportamento.

Le medesime Linee guida sottolineano che l’adozione del Codice deve tradursi in un processo di introduzione e tipizzazione del codice generale nazionale dettato dal d.P.R. 62/2013, affinché i precetti costituzionali riguardanti l’azione amministrativa possano essere calati nella realtà organizzativa e funzionale di ciascuna Amministrazione, senza peraltro essere attenuati, ma semmai integrati e specificati. Occorre a tal fine precisare che, sotto il profilo dell’ambito soggettivo, le norme del Codice generale, di cui al d.P.R. 62/2013, vincolano unicamente le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, rappresentando, invece, **principi di comportamento** per il personale in regime di diritto pubblico, come indicato espressamente all’art. 3 del medesimo decreto, tra cui rientra anche il personale ARERA. Ciò in considerazione delle particolari funzioni svolte da ARERA e della necessità di contemperare piena autonomia e indipendenza nell’esercizio delle stesse con il più adeguato grado di rigore comportamentale ed etico possibile.

Come previsto e programmato dal PTPCT 2022-2024, nel 2022 è stato avviato e portato quasi a compimento il percorso di aggiornamento e adeguamento del **Codice etico** di ARERA verso un **Codice etico e di comportamento**.

Le disposizioni del vigente Codice etico sono state esaminate e vagliate alla luce delle più recenti disposizioni normative e di *best practices* PA, ponendo attenzione anche alle condotte inerenti al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media e al modello organizzativo dello *smart working*.

Il nuovo Codice è denominato Codice etico e di comportamento, non solo perché deriva dal precedente Codice etico e ne rappresenta una evoluzione, ma altresì perché le disposizioni in esso contenute continuano ad avere una valenza valoriale ed etica nell'applicazione verso i membri del Collegio - in ragione delle prerogative e delle conseguenti responsabilità dell'organo di indirizzo politico - divenendo al contempo obbligatorie e coercibili, nonché rilevanti da un punto di vista della responsabilità disciplinare, per i dipendenti e per gli altri soggetti assimilati.

Alla redazione della prima bozza, coordinata dal Rpct, è seguita una fase di confronto interno finalizzata all'affinamento del testo e nella quale sono stati coinvolti, il Garante del Codice etico, il Segretario Generale, il Direttore Responsabile della Direzione Amministrazione e Gestione Risorse, il Presidente della Commissione di disciplina nonché Direttore della Direzione Legale e Atti del Collegio. Successivamente è stata avviata una consultazione interna con i Direttori Responsabili.

Il testo così consolidato è stato esaminato dal Collegio dell'Autorità e, quindi, dal Nucleo di Valutazione che ha rilasciato un parere positivo all'ulteriore corso del procedimento di adozione.

Successivamente, in ossequio ai principi di partecipazione e formazione graduale indicati nelle Linee Guida Anac 177/2020, il Codice è stato presentato alle Organizzazioni Sindacali e, ai fini della sua adozione, nel mese di dicembre, è stato sottoposto a consultazione pubblica (Dco 615/2022/A).

In data 1 dicembre è stata tuttavia annunciata l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, di uno schema di d.P.R. di modifica del d.P.R. 62/2013, ad integrazione degli elementi costitutivi della Milestone M1C1-58 del Pnrr, di riforma della Pubblica amministrazione. Riforma che dovrà essere conclusa entro il 30 giugno 2023. Lo schema di decreto segue le direttrici previste dal Pnrr e aggiorna coerentemente il vigente Codice nazionale dei dipendenti pubblici, ormai risalente al 2013, per adeguarlo al nuovo contesto socio-lavorativo, alle esigenze di maggiore tutela dell'ambiente, al principio di non discriminazione nei luoghi di lavoro e all'evoluzione e alla maggiore diffusione di internet e dei social media.

La finalizzazione del nuovo Codice etico e di comportamento, che vuole allinearsi anche ai nuovi principi genericamente sopra indicati attende, dunque, la prossima adozione definitiva delle annunciate modifiche al d.P.R. 62/2013.

Considerata la sua rilevanza, per garantire la più adeguata diffusione all'interno dell'Autorità e rafforzare ancor più, nei dipendenti, la consapevolezza delle disposizioni

in esso contenute, oltre alla pubblicazione sul sito internet e sulla intranet, il Codice sarà inviato tramite mail a tutti i dipendenti.

Nell'ambito delle iniziative di formazione 2023, andranno certamente realizzati interventi sui temi relativi agli obblighi di comportamento ed alla legalità nonché sul Codice stesso.

Riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> - Costituzione, artt. 54, 97 e 98 - d.lgs. 165/2001, artt. 54 e 54 bis - d.P.R. 62/2013 - d.l. 36/2022 - l. 481/95 - Codice etico (e di comportamento) ARERA - PNA ANAC 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 - PNA ANAC 2019 - PNA ANAC 2022 - Linee guida ANAC 177/2020 - Delibera 464/2021/A (Codice di disciplina ARERA) - Documento per la consultazione 615/2022/A
Azioni da intraprendere	Seminari di presentazione del Codice etico (e di comportamento) Interventi formativi per l'approfondimento di temi connessi
Soggetti coinvolti nell'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Rpct - Collegio - Segretario Generale - DAGR - Garante del Codice etico (e di comportamento) - Nucleo di Valutazione - Dirigenti Responsabili
Termine	Misura continuativa/Dicembre 2023
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M03 – INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI

L'**informatizzazione** dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto corruttivo particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dei processi e dei procedimenti, il monitoraggio di ciascuna fase e la rilevazione delle connesse responsabilità.

L'Autorità ha, da tempo, avviato una serie di progetti volti ad informatizzare e automatizzare i processi interni, in linea con i principi di efficienza, efficacia e trasparenza amministrativa ed ha investito risorse per assicurare il costante ammodernamento delle dotazioni tecnologiche e l'implementazione di applicativi che stanno via via consentendo anche la dematerializzazione dei flussi documentali. Ciò, sia con riferimento a processi autorizzatori semplici, riguardanti la gestione delle presenze del personale, gli incarichi di missione e la consuntivazione dei relativi oneri, sia con riferimento al più complesso ed articolato workflow documentale del processo di formazione ed adozione degli atti da parte del Collegio.

Il Quadro Strategico 2022-2025 ribadisce l'intenzione della Autorità, mediante lo sviluppo della *Digital Transformation*, di rafforzare ancor più gli strumenti tecnologici a disposizione ed incentivare, anche mediante un programma di formazione specifico, una logica di implementazione di processi in cui l'utilizzo, nello svolgimento delle attività, della modalità digitale, costituisca la scelta primaria. Ciò anche al fine garantire una sempre maggiore trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Anche sul fronte dei propri stakeholder, l'Autorità, in una logica di creazione di valore pubblico, ha ampliato le possibilità di fruizione ed utilizzo di strumenti informativi sia a favore degli operatori che dei consumatori ed intende ulteriormente proseguire tale percorso.

Lo sviluppo dei sistemi informatici ha richiesto l'adeguamento delle misure di protezione dei dati, con sistemi di autenticazione degli utenti, profilazione delle utenze per gli applicativi a seconda del ruolo o della funzione ricoperta dagli utilizzatori, sistemi di difesa da accessi non autorizzati dall'esterno, sistemi antivirus presenti sia sui client che sui sistemi server.

L'evoluzione del contesto originariamente determinato dallo stato di emergenza sanitaria e il conseguente e progressivo affermarsi della modalità organizzativa dello *smart working* hanno, peraltro, operato come ulteriori fattori di accelerazione dei processi di informatizzazione.

L'elaborazione di una **specifica programmazione strategica per l'informatizzazione dei processi** e l'ulteriore integrazione dei sistemi informatici non possono che determinare, pure nell'ambito della prevenzione della corruzione, ulteriori effetti positivi e migliorativi.

Il Responsabile per la transizione al digitale è stato nominato dall'Autorità, ai sensi dell'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale, con deliberazione 519/2020/A.

Riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> - PNA ANAC 2019 - PNA ANAC 2022
Azioni da intraprendere	Dare continuità alle azioni già intraprese, favorendo l'integrazione dei sistemi informativi
Soggetti coinvolti nell'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Segretario Generale - Dirigenti Responsabili - Responsabile sistemi informativi - Responsabile transizione digitale
Termine	Misura continuativa
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M04 – MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E MONITORAGGIO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI

La metodologia di gestione del rischio introdotta con il PTPCT 2022-2024 e, in particolare, la sistematizzazione dell’azione di monitoraggio dell’attuazione delle misure di prevenzione, hanno consentito, già nel corso del 2022, una verifica, soprattutto per le aree maggiormente esposte a rischio corruttivo, dell’azione amministrativa in generale e del rispetto dei termini procedurali.

Nel corso del 2022 il Rpct, con la collaborazione dei Direttori Responsabili, ha intrapreso un nuovo censimento dei procedimenti d’ufficio e ad istanza di parte, che ha consentito di rilevare le evoluzioni e le modifiche dei vari quadri normativi di riferimento. Conseguentemente si è proceduto ad aggiornarne la mappatura dei procedimenti, così come ora risultanti nelle tabelle pubblicate in Amministrazione Trasparente, nella sezione “Attività e procedimenti”.

Nell’ambito dei questionari di autovalutazione sullo stato di applicazione del Piano nonché in occasione degli incontri bilaterali, i Direttori hanno potuto aggiornare il Rpct circa il monitoraggio dei termini procedurali e sulle eventuali tematiche sottese.

Riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> - l. 190/2012, art. 1, comma 9, lett. d) - l. 120/2020, art 12 - PNA ANAC 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 - PNA ANAC 2019 - PNA ANAC 2022
Azioni da intraprendere	Implementare e dare continuità alla verifica dei termini di durata dei procedimenti volti all’adozione di provvedimenti individuali, anche alla luce delle attese indicazioni normative, attraverso flussi informativi da Dirigenti Responsabili verso Rpct
Soggetti coinvolti nell’adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Segretario Generale - Dirigenti responsabili - Rpct
Termine	Misura continuativa
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M05 – OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI

La misura in esame è finalizzata ad una tutela anticipatoria di fenomeni corruttivi, attraverso l'individuazione e la gestione di situazioni di **conflitto di interessi**.

Stando a quanto precisato nei PNA 2019 e 2022, le ipotesi di conflitto di interesse che rilevano ai fini della prevenzione della corruzione sono sia quelle concrete e reali, che quelle potenziali.

Analogamente, le disposizioni contenute nella legge istitutiva e nel Codice etico (e di comportamento) dell'Autorità ⁷ fanno riferimento a situazioni che, anche solo

⁷ In particolare, l'**articolo 2, comma 31, della legge n. 481/1995** stabilisce che *“il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito”*; (mentre l'**articolo 7** dello schema di nuovo **Codice etico e di comportamento dell'Autorità**, in via di adozione, prescrive che: “

- 1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, il dipendente non assume decisioni né svolge attività che riguardano le sue funzioni in situazioni, anche solo apparenti o potenziali, di conflitto di interessi.*
- 2. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, i dipendenti e i collaboratori, prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro/collaborazione o dell'accettazione degli incarichi di cui all'art. 1, lett. g), primo capoverso, presentano al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse una dichiarazione scritta contenente l'indicazione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di lavoro, di collaborazione o di consulenza, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, a favore di soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti gli ambiti di competenza dell'Autorità, specificando, in tal caso; a) il settore di attività e il livello delle funzioni svolte; b) se in prima persona o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con tali soggetti. In costanza di rapporto, il dipendente informa tempestivamente per iscritto il proprio Responsabile circa la sussistenza di sopravvenuti rilevanti interessi nei settori di competenza dell'Autorità.*
- 3. Il dipendente si astiene dal partecipare a procedimenti, anche a carattere individuale, all'adozione di decisioni e a ogni altra attività dell'Autorità, in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale.*

potenzialmente, possano interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l'imparzialità amministrativa o l'immagine neutrale dell'Autorità. La misura di contrasto consiste proprio in stringenti obblighi di comunicazione, sia antecedenti l'instaurarsi del rapporto di lavoro e/o di collaborazione con l'Autorità, che in costanza dello stesso, volti ad impedire la partecipazione dei soggetti in conflitto di interessi, al processo decisionale, attraverso l'astensione o la destinazione ad altro ufficio.

In generale, tutti i dipendenti e i collaboratori a vario titolo che ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, devono tempestivamente segnalarlo affinché, esaminate le circostanze, si possa valutare se la situazione segnalata realizzi un conflitto di interesse lesivo dell'imparzialità dell'azione amministrativa e si possano conseguentemente adottare le più opportune misure.

La dichiarazione di assenza di conflitto di interesse deve essere rilasciata al momento dell'assunzione, al momento di assegnazione a diverso ufficio e ogni qual volta si determini una modifica delle condizioni personali, tale da configurare un'ipotesi di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

Le strutture e i soggetti che ricevono le dichiarazioni concernenti situazioni di conflitto di interesse sono tenuti ad informare tempestivamente il Rpct, provvedendo a segnalare i casi rilevati, al fine di consentire al medesimo Responsabile una corretta azione di monitoraggio sul rispetto del PTPCT.

Con riguardo all'area dei contratti, gli obblighi di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di comunicazione gravano su tutti i soggetti che partecipano alle procedure di

-
4. *Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. L'obbligo di astensione sussiste anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione della decisione o all'attività possa alterare la fiducia nell'indipendenza e nell'imparzialità dell'Autorità.*
 5. *Qualora il dipendente abbia, con soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità, contatti finalizzati ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro o forme di collaborazione o consulenza, ne informa tempestivamente il proprio Responsabile, anche ai fini dell'astensione.*
 6. *Ove ricorrano i presupposti di cui ai precedenti commi da 2 a 5, il Responsabile valuta, previo eventuale parere del Garante, l'astensione del dipendente, dandone comunicazione al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito, anche: Rpct), anche al fine di eventualmente adottare appropriate misure organizzative, quale l'assegnazione ad altro ufficio, che si rendessero necessarie per prevenire situazioni di conflitto di interessi."*

gara, Rup incluso. Tali soggetti provvedono, in relazione alla singola procedura, a rilasciare al Rup apposite dichiarazioni.

Il Rup svolge una prima verifica delle dichiarazioni acquisite e vigila sul corretto svolgimento di tutte le fasi della procedura e, nel caso in cui rilevi un conflitto di interessi, lo segnala per le opportune valutazioni.

Sulle dichiarazioni rese ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse, il Rpct svolge una funzione di controllo, di secondo livello, e in tale ambito può svolgere verifiche anche a campione. Interviene in caso di segnalazione e se interpellato può offrire il suo supporto per valutare la sussistenza in concreto delle situazioni di conflitto.

Con il presente Piano, si prevede di poter procedere nel 2023 ad una revisione dei format di dichiarazione in uso, inclusi quelli utilizzati nell'ambito delle procedure di gara, oltre che un aggiornamento delle previsioni dei patti di integrità (cfr. misura M11).

Per completezza si ricorda che in Autorità al fine di monitorare, con maggiore efficacia, i rapporti fra dipendenti e soggetti esterni, sono operativi strumenti per la registrazione dell'accesso e della permanenza di persone esterne presso la sede e gli uffici di ARERA.

Si segnala, altresì, che, con riguardo all'organo di indirizzo politico, l'Autorità provvede a pubblicare, sul suo sito istituzionale, l'**agenda degli incontri** del Collegio con istituzioni, organismi pubblici e privati e soggetti operanti nei settori regolati.

Riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> - l. 481/95, art. 2, comma 31 - Codice etico ARERA, art. 6 - d.P.R. 62/2013 - l. 241/90, art. 6-bis - l. 190/2012, art. 1, comma 9, lett. c) ed e) - PNA ANAC 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 - PNA ANAC 2019 - PNA 2022 - Codice etico e di comportamento
Azioni da intraprendere	<p>Revisione dei format di dichiarazione</p> <p>Ricezione di eventuali segnalazioni da parte dei Dirigenti responsabili</p> <p>Trasmissione delle segnalazioni al Rpct</p>
Soggetti coinvolti nell'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Segretario generale - Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse - Garante del Codice etico (e di comportamento) - Dirigenti Responsabili - Rpct - Personale di guardiania
Termine	Misura continuativa
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M06 - MECCANISMI DI CONTROLLO NELLA FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO

La legge 190/2012, al suo articolo 1, comma 9, lett. *b*), prevede, per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, l'attivazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio. Tra questi rientrano certamente meccanismi, già operanti in Autorità, volti a garantire un adeguato livello - variabile per tipologia di atto o provvedimento - di segregazione delle funzioni. Tale segregazione si spinge al suo massimo livello laddove si attua una netta distinzione tra titolare dell'attività istruttoria e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.

L'Autorità adotta tali forme di controllo per la quasi totalità dei propri procedimenti, prevedendo e attuando un meccanismo di **separazione tra fase istruttoria e fase deliberativa**.

Come si evince dal d.P.R. 244/2001, recante "*Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481*", con riguardo alla procedura per l'adozione di provvedimenti individuali e per l'esercizio di poteri conoscitivi, è previsto che il soggetto istruttore della pratica - responsabile del procedimento - sia distinto dal titolare del potere di adozione dell'atto finale, che è di norma il Collegio dell'Autorità.

Nel corso degli ultimi anni, sono intervenute modifiche organizzative atte a consentire, con riguardo a procedimenti di particolare rilievo e delicatezza come quelli sanzionatori, una maggiore separazione tra fase istruttoria e fase decisoria, attraverso l'intestazione delle rispettive competenze a strutture distinte, oltre alla distinzione tra titolarità del potere di adozione del provvedimento finale, in capo al Collegio e titolarità del potere istruttorio, in capo agli uffici.

La mappatura dei processi e il relativo riesame, svolto ai fini dell'aggiornamento del Piano, hanno consentito di rilevare l'opportunità di meccanismi di controllo ulteriori mediante la previsione di specifici flussi informativi. Il processo di formazione dei provvedimenti, compresi quelli a più elevato rischio di corruzione, risulta in ogni caso soggetto al tracciamento della piattaforma informatica dedicata (cfr. misura M03).

Riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> - l. 190/2012 Articolo 1, comma 9, lettera b) della - PNA ANAC 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 - PNA ANAC 2019 - PNA ANAC 2022
Azioni da intraprendere	Ricognizione di eventuali nuove esigenze
Soggetti coinvolti nell'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Collegio - Segretario generale - Dirigenti Responsabili
Termine	Misura continuativa
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M07

INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

CONFLITTO DI INTERESSI - INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

Nel caso di conferimento di **incarichi amministrativi di vertice** e di **incarichi dirigenziali**, ai fini dell'attuazione della misura in oggetto, gli interessati sono tenuti a rendere una apposita preventiva dichiarazione di insussistenza delle cause di **inconferibilità** di cui al **d.lgs. 39/2013**.

In costanza dell'incarico e per tutta la durata dello stesso, inoltre, i titolari degli incarichi devono altresì rendere, con cadenza annuale, una dichiarazione di insussistenza delle cause di **incompatibilità** di cui al medesimo **d.lgs. 39/2013**. Le dichiarazioni sono pubblicate, in conformità all'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Autorità, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Personale - Incarichi amministrativi di vertice" e "Personale - Dirigenti".

L'acquisizione delle dichiarazioni, nonché la verifica della veridicità delle stesse è di competenza della Direzione Affari Generali e Risorse, che provvede anche all'adempimento del relativo obbligo di pubblicazione, avendo cura di adottare le cautele necessarie per il trattamento e la protezione dei dati personali.

Dell'esito delle verifiche la Direzione informa tempestivamente il Rpct che, ai sensi dell'art. 15, del d.lgs. 39/2013, *"cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi"*.

In merito alla funzione di vigilanza del Rpct, ANAC ha precisato, nelle Linee guida adottate con delibera 833/2016, che *"...spetta al Rpct avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal Rpct è distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del procedimento il Rpct irroga la sanzione inibitoria nei confronti dell'organo che ha conferito l'incarico"*.

I procedimenti, avviati dal Rpct, di accertamento e di verifica delle situazioni di inconferibilità, di dichiarazione di nullità dell'incarico nonché di irrogazione di sanzioni inibitorie nei confronti dell'organo che ha conferito l'incarico, devono comunque svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio, al fine di consentire l'eventuale partecipazione di tutti i soggetti interessati.

Con riferimento agli **incarichi di collaborazione e consulenza** soggetti alla disciplina di cui all'art. 15, del d.lgs. 33/2013, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di **conflitto di interesse** è oggetto di specifica dichiarazione resa preventivamente dagli interessati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificata ed attestata. Anche tali dichiarazioni e le relative **attestazioni di avvenuta verifica** sono pubblicate nella sottosezione "Consulenti e collaboratori" di Amministrazione trasparente.

Le verifiche svolte nel 2022 sulle dichiarazioni qui in esame hanno confermato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità.

Nel corso dell'anno 2023 sarà avviata un'attività di controllo, a campione e nel merito, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dagli interessati (in particolare, coloro che rendono la dichiarazione ai sensi dell'art. 20, del d.lgs. 39/2013), anche attraverso l'accesso a banche dati.

Riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> - d.lgs. 33/2013 - d.lgs. 39/2013 - PNA ANAC 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 - PNA ANAC 2019 - PNA ANAC 2022 - Delibera ANAC 833/2016 - Delibera ANAC 1201/2019 - Delibera ANAC 1054/2020
Azioni da intraprendere	<p>Eventuale revisione ed aggiornamento della modulistica</p> <p>Effettuazione di controllo nel merito delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20, del d.lgs. 39/2013, ai sensi della Determinazione ANAC 833/2016 e del Comunicato del Presidente ANAC 14 settembre 2022</p>
Soggetti coinvolti nell'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Segretario Generale - Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse - Rpct - Dirigenti Responsabili
Termine	Misura continuativa
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M08 - SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO - ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 31, della legge 481/95, dell'art. 53, commi da 6 a 13 del d.lgs. 165/2001, dell'art. 17 del Regolamento del personale e ordinamento delle carriere, nonché delle disposizioni del nuovo Codice etico e di comportamento, in via di adozione, i dipendenti dell'Autorità non possono svolgere attività che impediscano, ostacolino o contrastino con l'adempimento dei compiti di ufficio o che, in qualsiasi modo, possano recare nocumento all'immagine dell'Autorità. Ciò premesso, qualora il dipendente, al di fuori dello svolgimento delle proprie funzioni, intenda partecipare a convegni, seminari, dibattiti o manifestazioni similari o svolgere attività di divulgazione scientifica o di insegnamento, sempreché si tratti di attività adeguatamente qualificate dal punto di vista istituzionale, tecnico o scientifico e riguardino materie di specifico interesse per le attività di competenza, deve richiedere specifica autorizzazione alla Direzione Affari Generali e Risorse che valuta e provvede, secondo la vigente disciplina regolamentare, dopo avere ricevuto il nulla osta del Responsabile di riferimento.

Nella prassi vigente gli incarichi, tranne se di servizio, sono, di norma, svolti fuori dall'orario di lavoro e le eventuali assenze sono giustificate con gli ordinari istituti previsti dal Regolamento del personale, quali quelli delle ferie e dei permessi. Gli incarichi sono svolti a titolo gratuito. Eventuali compensi o emolumenti ricevuti per le prestazioni rese e non conferiti a titolo di rimborso spese, vengono versati al bilancio dell'Autorità.

La Direzione Affari Generali e Risorse, cui compete l'espletamento della procedura di autorizzazione sopra descritta, informa il Rpct degli incarichi autorizzati e provvede tempestivamente all'invio dei relativi dati per la loro pubblicazione nella sezione internet di Amministrazione trasparente.

L'elenco degli incarichi autorizzati ai dipendenti, con l'indicazione della durata e dell'eventuale compenso spettante per ogni incarico, risulta quindi pubblicato, ai sensi dell'articolo 18, del d.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Autorità.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 481/95, ai dipendenti della carriera dirigenziale è comunque richiesto, annualmente, il rilascio di una dichiarazione relativa all'assunzione di altre cariche e/o allo svolgimento di incarichi, con indicazione dei compensi spettanti. Le suddette dichiarazioni sono pubblicate sul sito dell'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. *d)* ed *e)*, del d.lgs. 33/2013.

Nel corso del 2022 non sono pervenute segnalazioni, al Rpct, sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> - l. 481/95, art. 2, comma 31 - d.lgs. 165/2001, art. 53, commi 6-13 - Regolamento del personale, art. 17 - Codice etico (e di comportamento) - d.lgs. 33/2013, artt. 14, comma 1, lett. d) ed e) e 18 - PNA ANAC 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 - PNA ANAC 2019 - PNA ANAC 2022
Azioni da intraprendere	<p>Attività di verifica</p> <p>Codificazione della disciplina del processo di autorizzazione</p>
Soggetti coinvolti nell'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Segretario Generale - Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse - Rpct - Dirigenti Responsabili
Termine	Misura continuativa
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M09 - COMMISSIONI DI CONCORSO E DI GARA

ASSEGNAZIONE DI UFFICI

La misura è finalizzata a verificare che non siano conferiti determinati incarichi a soggetti che abbiano riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo 1, Titolo II, Libro secondo, del Codice penale.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 190/2012, la misura riguarda:

- componenti, compresi quelli con compiti di segreteria, di Commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- personale, anche con funzioni direttive, preposti alla gestione delle risorse finanziarie, nonché all'acquisizione di beni e servizi;
- componenti di Commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Il Rpct ha predisposto, d'intesa con il RPD e con la Direzione Affari Generali e Risorse, la modulistica per le dichiarazioni che i soggetti affidatari degli incarichi, come sopra specificati, sono tenuti a rendere. Alla Direzione Affari Generali e Risorse compete la verifica delle autocertificazioni rese, informando, ove necessario, il Rpct.

Per quanto concerne il conferimento, al personale dirigenziale e al personale con funzioni di responsabilità, di incarichi esterni o nell'ambito delle Commissioni valutatrici di concorso e, altresì, al conferimento a soggetti esterni di incarichi per lo svolgimento di funzioni di componente di Commissioni esaminatrici per il reclutamento di personale, al fine di assicurare la dovuta rotazione, si confermano i criteri già precedentemente individuati, volti a limitare l'instaurarsi di situazioni di privilegio:

- 1) per le funzioni di componente di Commissioni esaminatrici per il reclutamento di personale da parte del personale dirigenziale o con funzioni di responsabilità, non più di due Commissioni esaminatrici all'anno;
- 2) per le funzioni di componente di Commissioni esaminatrici per il reclutamento di personale da parte di soggetti esterni, non più di due Commissioni esaminatrici per biennio;
- 3) per l'assunzione di incarichi esterni conferiti al personale dirigenziale o con funzioni di responsabilità, non più di un incarico annuale.

Riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> - d. lgs. 39/2013 - PNA ANAC 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 - PNA ANAC 2019 - PNA 2022 - Linee Guida ANAC 5 (delibera 1190/2016) - Linee Guida ANAC 15 (delibera 494/2019) - Delibera ANAC 25/2020
Azioni da intraprendere	<p>Dare continuità alle azioni già intraprese ed in particolare:</p> <p>obbligo di autocertificazione circa l'assenza di eventuali precedenti penali per:</p> <p>a) componenti di Commissioni di concorso</p> <p>b) componenti di Commissioni di gara</p> <p>b) personale, anche con funzioni direttive, preposti alla gestione delle risorse finanziarie, nonché all'acquisizione di beni e servizi.</p> <p>Obbligo, da parte dei soggetti interessati, di comunicazione di eventuali condanne sopravvenute</p> <p>Applicazione criteri di rotazione nella formazione delle Commissioni di concorso</p>
Soggetti coinvolti nell'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Segretario Generale - Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse - Dirigenti Responsabili - Rpct
Termine	Misura continuativa
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M10 - ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS)

Nel PNA 2022 ANAC ha, tra l'altro, specificamente invitato le Autorità indipendenti a prevedere e adottare misure in grado di rendere quanto più effettiva l'attuazione del divieto di pantouflage, così come previsto dai rispettivi loro ordinamenti.

In relazione alla misura in oggetto, la legge 481/95, all'art. 2, comma 9, prevede, in ragione dei particolari compiti che connotano l'attività di ARERA, un **regime speciale**, stabilendo che *“Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti e i dirigenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.”*.

Ai fini di una più effettiva operatività del divieto, si prevede, pertanto, l'implementazione delle seguenti misure:

- 1) inserimento, negli atti di assunzione del personale interessato, di specifica clausola ricognitiva della disposizione di legge relativa al divieto;
- 2) dichiarazione resa dal personale interessato nei mesi precedenti la cessazione dal servizio o all'atto delle dimissioni, circa il rispetto del divieto di pantouflage dopo la cessazione del servizio e dichiarazione annuale di avvenuto rispetto del divieto medesimo per i due anni successivi alla cessazione del servizio;
- 3) segnalazione ad ANAC in caso di riscontrata violazione del divieto.

Riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> - L. 481/95, art. 2, comma 9 - Codice etico (e di comportamento) - PNA ANAC 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 - PNA ANAC 2019 - PNA ANAC 2022
Azioni da intraprendere	<p>Valutazione di casistiche Misure implementative sopra descritte</p>
Soggetti coinvolti nell'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Segretario Generale - Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse - Dirigenti Responsabili - Garante del Codice etico (e di comportamento) - Rpct
Termine	Misura continuativa
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M11 - PATTI DI INTEGRITÀ

L’Autorità, nel perseguire una efficace strategia anticorruzione e considerando il settore dei contratti pubblici come particolarmente esposto a rischio corruttivo, ha dato attuazione, in via prioritaria, alla misura del **patto di integrità**. Nel corso del 2015 il Direttore della Direzione DAGR, con determina 67/DAGR/2015, ha approvato il testo del patto di integrità tra Autorità ed operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici, da inserire tra i documenti di gara e da sottoscrivere pena esclusione dalla procedura stessa.

La natura e la caratteristica della misura comportano che, anche per il triennio di riferimento del presente Piano, ne sia confermata l’applicazione, prevedendo altresì una verifica della attuale formulazione dei patti di integrità, al fine di un possibile loro adeguamento alle ultime indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2022-2024 e, in particolare:

- specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, volte ad ottenere la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che possa insorgere successivamente;
- sanzioni a carico dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità.

Si segnala, infine, che il Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante dell’Autorità è individuato nella persona del Responsabile dell’Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse.

Riferimenti normativi	<ul style="list-style-type: none"> - l. 190/2012, art. 1, comma 17 - l. 120/2020 - PNA ANAC 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 - PNA ANAC 2019 - PNA 2022 - Delibera ANAC 1120/2020
Azioni da intraprendere	Verifica ed eventuale implementazione dei patti di integrità alla luce delle più recenti indicazioni ANAC
Soggetti coinvolti nell'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Segretario Generale - Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse - Responsabile Unità Gare e Contratti - Rpct
Termine	Misura continuativa
Note	Misura specifica per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, con riferimento a tutti i livelli di rischio

SCHEDA MISURA M12 - FORMAZIONE

L'articolo 1, comma 11, della legge 190/2012, prevede l'obbligo di realizzare percorsi di **formazione** dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità.

Nel 2022 sono stati realizzati interventi formativi specialistici e di accompagnamento, rivolti ai Direttori e ad altri soggetti specificamente coinvolti, particolarmente focalizzati sulla implementazione ed attuazione delle misure previste nel Piano.

Una sessione informativa e di aggiornamento è stata dedicata esclusivamente al Collegio ed al Segretario generale dell'Autorità, avendo riguardo alle tematiche più rilevanti e attuali in tema di anticorruzione e trasparenza.

Rpct e personale di supporto partecipano costantemente alle iniziative di formazione e aggiornamento della "Comunità di pratica Rpct" istituita presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

Si prevede di proseguire i percorsi formativi sia di livello generale che specialistico già avviati, che tengono in considerazione, altresì, la necessaria interrelazione con le discipline in materia di privacy, data protection e digital transformation.

Al riguardo, si auspicano interventi sinergici con il RPD, sviluppando ulteriormente il rapporto di collaborazione instaurato al fine di favorire un approccio "*by design*" per la migliore compliance dell'azione amministrativa ai principi di prevenzione della corruzione in raccordo con quelli di tutela dei dati personali.

Il monitoraggio circa l'efficacia degli interventi formativi potrà prevedere la somministrazione di test di verifica, con comparazione dei risultati reali rispetto a quelli attesi. Un importante indicatore sarà, altresì, rappresentato dal numero di dipendenti partecipanti alle iniziative rispetto a quello previsto.

Nell'ambito della comunicazione interna, il Rpct trasmette, a tutti i dipendenti, il Piano, per favorirne la più ampia e diffusa conoscenza.

È previsto, inoltre, che coloro che iniziano a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo presso l'Autorità, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, ricevano, oltre ad una copia del Codice etico e di comportamento anche una copia del Piano.

Riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> - l. 190/2012, artt. 1, commi 5, lett. <i>b</i>), 8, 10, lett. <i>c</i>), 11 - d.P.R. 70/2013 - PNA ANAC 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 - PNA ANAC 2019 - PNA ANAC 2022 - Codice etico e di comportamento
Azioni da intraprendere	Erogazione della formazione
Soggetti coinvolti nell'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Segretario Generale - Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse - Rpct
Termine	Dicembre 2023
Note	

SCHEDA MISURA M13 - ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

La **rotazione ordinaria** del personale, prevista dalla legge 190/2012 tra le misure di prevenzione della corruzione, è una tecnica organizzativa prevalentemente finalizzata a ridurre le probabilità che si verifichino situazioni di relazione privilegiata o di collusione tra dipendenti e soggetti esterni o che si possano consolidare, fino a cristallizzarsi, posizioni che ineriscono la gestione diretta di attività, in particolare di quelle più esposte a rischio corruttivo.

Tali finalità perseguibili proprio con la rotazione, devono, tuttavia, trovare contemperamento con i principi di continuità e di efficienza dell'azione amministrativa, che presuppongono, a loro volta, la necessità di non disperdere ma, semmai, valorizzare le competenze professionali acquisite dai dipendenti in specifici settori di attività.

La rotazione, pertanto, anche in base a quanto specificato da ANAC, deve essere ben calibrata e impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'Amministrazione, senza, di converso, determinare inefficienze e malfunzionamenti. La stessa ANAC precisa, peraltro, che ove la rotazione ordinaria del personale risulti di difficile realizzazione occorre necessariamente adottare **misure organizzative alternative** in grado di evitare e/o rimuovere la sussistenza di situazioni, protratte nel tempo, di controllo esclusivo ed isolato di processi, da parte di uno stesso soggetto.

Tra queste misure alternative, in particolare, sono annoverate: modalità organizzative che favoriscano la corretta articolazione delle competenze, il lavoro in team e la più ampia condivisione delle attività anche nell'ambito di settori diversi; elevato grado di trasparenza interna; segregazione delle funzioni e separazione delle responsabilità nelle diverse fasi procedurali; ricorso a meccanismi di doppia sottoscrizione degli atti; modalità di organizzazione del lavoro che favoriscano la più ampia compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio; affidamento delle funzioni di verbalizzazione, ove previste, a dipendenti non appartenenti all'ufficio precedente.

Nella determinazione del rating di rischio corruttivo dei processi mappati è stata, peraltro, già ponderata l'incidenza di tali misure, ove implementate.

Con specifico riferimento alla **rotazione funzionale**, riguardante il personale investito di responsabilità di struttura, l'Autorità ha recepito, con deliberazione 441/2017/A, un accordo sindacale recante specifica disciplina in materia, autovincolandosi al rispetto dei seguenti criteri:

“1. la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione deve essere attuata tenendo conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni da svolgere in modo da salvaguardare il buon andamento e la continuità della gestione amministrativa dell’Autorità, nonché per assicurare la salvaguardia e la continuità dell’attività di regolazione svolta;

2. nel caso in cui ricorra il livello di rischio corruzione “alto”, per il personale con funzioni di responsabilità di 1° livello ovvero per il personale con funzioni di responsabilità organizzative di 2° livello a cui siano state formalmente assegnate anche deleghe di responsabilità di spesa o di rappresentanza istituzionale, ferme restando le eventuali altre necessità organizzative, la rotazione del personale ai soli fini di prevenzione della corruzione deve avvenire di norma entro un periodo di tempo non superiore a 5 anni dal conferimento dell’incarico. Tuttavia, in considerazione dei principi e delle esigenze sopraesposti, potranno essere previste mirate e motivate deroghe di durata massima di ulteriori due anni, non ulteriormente prorogabili a nessun titolo, unitamente all’adozione di contestuali misure organizzative alternative e preventive che sortiscano effetto analogo a quello della rotazione;

3. la rotazione degli incarichi di cui al punto precedente potrà avvenire, dal punto di vista temporale, in modo sfasato rispetto alla rotazione degli altri responsabili di 2° livello, ove queste ultime siano ritenute organizzativamente necessarie, per salvaguardare l’interesse del buon andamento dell’azione amministrativa attraverso la sua continuità e la conservazione delle necessarie conoscenze/competenze all’interno delle diverse strutture.”

Il Rpct, relativamente alla disciplina soprarichiamata, ha fatto richiesta al Collegio ed all’Amministrazione circa gli intendimenti applicativi ed a seguito di tale richiesta, il Segretario generale ha prodotto una relazione che illustra, richiamando il contesto organizzativo di riferimento, quanto finora realizzato, anche in termini di misure alternative e preventive poste in essere. Con riferimento all’anno 2022, su richiesta del Rpct, il Segretario generale ha confermato l’attualità della relazione sopra richiamata.

Riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> - l. 190/2012, artt. 1 commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) - PNA ANAC 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 - PNA ANAC 2019 - PNA ANAC 2022
Azioni da intraprendere	<p>Applicazione della rotazione Adozione di misure alternative</p>
Soggetti coinvolti nell'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Collegio - Segretario Generale - Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse - Rpct - Dirigenti Responsabili
	Misura continuativa
Note	

SCHEDA MISURA M14 - ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

La **rotazione straordinaria** è una misura di prevenzione della corruzione, che opera verso i dipendenti nei confronti dei quali siano avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. L'istituto è previsto, in via generale, dal d.lgs. 165/2001 e opera in via successiva al verificarsi di fenomeni corruttivi. Per il personale in regime di diritto pubblico, come quello di ARERA, per cui alcune prescrizioni del d.lgs. 165/2001 costituiscono principi di comportamento, la legge 27 marzo 2001, n. 97, recante *“Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”* all'articolo 3, comma 1, stabilisce specificamente che *“quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza”*.

Tale norma ha introdotto per tutti i dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, l'istituto del **trasferimento** ad ufficio diverso da quello in cui prestava servizio nel caso di rinvio a giudizio per i delitti richiamati. Si tratta di una serie di reati molto più ristretta rispetto all'intera gamma di reati previsti dal Titolo II, Capo I, del Libro secondo del Codice penale.

Il trasferimento è obbligatorio, salva la scelta, lasciata all'Amministrazione, in relazione alla propria organizzazione, tra il trasferimento di sede e l'attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio, in considerazione del discredito che l'Amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.

Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento, salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'Amministrazione di appartenenza (art. 3, comma 2).

Il trasferimento perde efficacia se interviene sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ancorché non definitiva e in ogni caso, decorsi cinque anni dalla sua adozione. L'Amministrazione, tuttavia, in presenza di obiettive e motivate ragioni, per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, può non dare corso al rientro.

Riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> - D.lgs. 165/2001, art. 16, commi 1, lett. l) <i>quater</i> - l. 97/2001, art 3 - PNA ANAC 2019 - Linee guida ANAC 215/2019 - PNA ANAC 2022
Azioni da intraprendere	<p>Obbligo per i dipendenti di comunicare avvio/sussistenza di procedimenti penali</p> <p>Obbligo dell'Amministrazione di informare il Rpct</p>
Soggetti coinvolti nell'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Collegio - Segretario Generale - Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse - Rpct - Dirigenti Responsabili
	Misura continuativa
Note	

SCHEDA MISURA M15 – WHISTLEBLOWING

L'articolo 54-*bis*, del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012, prevede un regime speciale di tutela per il dipendente che denunci condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (*whistleblowing*). La legge 179/2017, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, modificando ed integrando la disposizione normativa, ha ulteriormente rafforzato tale regime di tutela.

Con delibera 469/2021, ANAC ha adottato le “*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*”. Le Linee guida forniscono, oltre a chiarimenti applicativi, precise indicazioni cui ogni Amministrazione obbligata deve conformare la propria procedura di acquisizione e gestione delle segnalazioni *whistleblowing*. Ciò anche al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati personali che vengono in rilievo, in ottemperanza alla normativa privacy.

Le disposizioni sopra richiamate sono volte a garantire il ***whistleblower*** - ossia il segnalante - da potenziali ritorsioni e gravi pregiudizi che potrebbero derivargli per aver effettuato la segnalazione.

Nel settembre 2018, l’Autorità ha predisposto, conformemente ai principi di legge ed alle prime indicazioni ANAC, nonché utilizzando il software reso disponibile in riuso dalla stessa ANAC, una **piattaforma informatica** per la ricezione e gestione delle segnalazioni *whistleblowing*.

Nel 2021, in ossequio alle previsioni di cui alle Linee guida Anac, il Collegio dell’Autorità, su proposta del Rpct, ha provveduto, con deliberazione 30 novembre 2021, 534/2021/A, a disciplinare la procedura di gestione delle segnalazioni.

La piattaforma informatica di ricezione e gestione, accessibile da tutti i soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni, garantisce tra l’altro:

- la corretta identificazione del segnalante e la ragionevole certezza della sua identità, con autenticazione a mezzo di token;
- la tutela dell’identità del segnalante, nei termini previsti dalla disciplina, con separazione dei dati identificativi dal contenuto della segnalazione;

- la previsione di un custode della identità diverso dall'istruttore;
- la gestione delle segnalazioni in modo trasparente, attraverso un iter procedimentale chiaro e definito.

È verosimile prospettare un prossimo aggiornamento di tale procedura, in considerazione del processo di recepimento, da parte dell'Italia, della Direttiva UE 2019/1937, la quale favorisce una disciplina comune dell'istituto, su scala euro-unitaria, con ulteriore potenziamento delle tutele per il segnalante.

Nell'anno 2022 non risultano pervenute, al Rpct, segnalazioni *whistleblowing*.

Riferimenti normativi	<ul style="list-style-type: none"> - d.lgs. 165/2001, art. 54-<i>bis</i>. - l.190/2012, art. 1 , comma 51 - legge 179/2017 - PNA ANAC 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 - PNA ANAC 2019 - PNA 2022 - Regolamento ANAC 690/2020 - Delibera ANAC 469/2021 - Deliberazione 534/2021/A
Azioni da intraprendere	Garantire la continuità e l'operatività dell'applicazione realizzata, nel rispetto della procedura adottata e della normativa in generale
Soggetti coinvolti nell'adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Rpct - Segretario Generale - DAGR - Responsabile sistemi informativi
Termine	Misura continuativa
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M16 - AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

Le azioni di sensibilizzazione degli stakeholder e, più in generale, della società civile, costituiscono una importante misura per diffondere e promuovere la cultura della legalità nonché per coinvolgere la collettività nella costruzione della strategia di prevenzione della corruzione.

L’Autorità, da sempre, ha cercato di agevolare la partecipazione attiva dell’utenza con lo strumento della consultazione pubblica di atti e documenti: anche il presente Piano è adottato, in via definitiva, dal Collegio dell’Autorità, proprio in esito ad un processo di pubblica consultazione.

Nell’ambito delle azioni soprarieliamate vanno poi menzionate le campagne informative realizzate per sensibilizzare gli utenti in merito alle attività istituzionali svolte da ARERA ed alle funzioni ad essa attribuite.

Occorre infine ricordare, in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 33/2013, l’introduzione, nell’ambito del sito internet istituzionale di ARERA, della sezione “Amministrazione trasparente”, che costituisce il principale canale informativo relativamente a dati, documenti e informazioni più direttamente connesse alle attività di prevenzione della corruzione oltre che strumento di attuazione degli obblighi di trasparenza.

Riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> - l. 190/2012, artt. 1, commi 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11 - d.P.R. 70/2013 - PNA ANAC 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 - PNA ANAC 2019 - PNA ANAC 2022
Azioni da intraprendere	Consultazione pubblica del Ptpct
Soggetti coinvolti nell’adozione delle misure	<ul style="list-style-type: none"> - Segretario Generale - Rpct
Termine	Dicembre 2023
Note	

MISURE SPECIFICHE

Le **misure specifiche** di prevenzione della corruzione, ove adottate con riferimento a determinati processi, sono compiutamente riportate nelle tabelle allegate di gestione del rischio (cfr. **Allegati 1, 2 e 3**).

Vale, tuttavia, evidenziare come, molte delle misure specifiche richiamate nell'analisi di gestione del rischio declinino caratteri distintivi e propri dell'azione dell'Autorità o costituiscano modalità rafforzate di attuazione di misure generali.

PARTE TERZA

10. SEZIONE TRASPARENZA

La normativa anticorruzione richiama la **trasparenza** amministrativa come elemento centrale nella strategia di contrasto al fenomeno corruttivo. Trasparenza è, secondo una accezione più ampia e matura, visibilità e comprensibilità dell'organizzazione e dell'azione amministrativa.

In tal senso, la novella dell'articolo 1, della legge 241/1990, intervenuta con la legge 15/2005, ha positivizzato la trasparenza, elevandola – unitamente ad economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità – a criterio di decodificazione del generale principio di **buon andamento**, posto dall'articolo 97 della Costituzione.

Con la legge 190/2012 e, ancor più, con il d.lgs. 33/2013, in seguito modificato ed integrato, la trasparenza - ispirata al canone della *total disclosure* proprio del Freedom of Information Act (FOIA) - è diventata accessibilità totale, come tale finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il PNA 2022 ha ribadito che la trasparenza è lo strumento atto a favorire *“la più ampia conoscibilità dell'organizzazione e delle attività che ogni amministrazione o ente realizza in favore della comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, sia esterni che interni”*.

Proprio prendendo le mosse dalla definizione della trasparenza come chiarezza e comprensibilità dell'azione amministrativa, nonché strumento di apertura al dialogo con i cittadini, si può ben comprendere come la stessa abbia potuto e dovuto assumere il rilievo di obiettivo strategico di ogni Amministrazione, fino a costituire un fattore di “valore pubblico”.

L'Autorità, sin dal 2015, con l'adozione del Quadro strategico 2015-2018, ha individuato tra gli obiettivi strategici la promozione di maggiori livelli di trasparenza, ritenendo tale passaggio obbligato e strumentale al processo di miglioramento continuo dell'azione amministrativa, all'efficientamento della stessa, all'accrescimento dell'accountability nei confronti degli stakeholder. Con il Quadro strategico 2019-2021, l'Autorità ha riaffermato la centralità del principio di trasparenza, anche nella logica di ulteriore

legittimazione della sua funzione regolatoria. Da ultimo, il principio è stato ribadito nel Quadro strategico 2022-2025.

Conformemente alla normativa vigente e alle indicazioni contenute nei PNA 2019 e 2022 il Piano reca la declinazione degli **obiettivi strategici** in tema di trasparenza, individuati dal Collegio dell’Autorità per il periodo di riferimento, come di seguito riportati:

- sistematizzazione ed efficientamento dei flussi di protocollazione e gestione delle istanze di accesso, anche attraverso eventuali interventi implementativi sul Protocollo informatico e di accompagnamento formativo del personale interessato;
- consolidamento e implementazione dei percorsi di formazione sulla trasparenza, anche in rapporto alla disciplina in materia di *privacy, data protection* e *digital transformation*. Promozione di strumenti di condivisione di esperienze e buone pratiche;
- mantenimento e promozione dei più ampi livelli di trasparenza, anche attraverso il miglioramento e l’implementazione dei flussi sottesi ai processi di alimentazione e pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Tali obiettivi si pongono in continuità con quelli del precedente PTPCT 2022-2024. Nel corso del 2021, in linea con quanto pianificato, sono stati adottati, su proposta del Rpct, il Regolamento Unico Accesso e una disciplina interna per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza (c.d. Manuale flussi).

Con i due provvedimenti sopra richiamati è stato realizzato un riassetto delle procedure e delle modalità operative di attuazione del principio di trasparenza in ARERA, secondo un approccio sistemico, assicurando il controllo del flusso documentale e l’effettivo coinvolgimento del Rpct, con doveri di informativa e riporto nei suoi confronti in capo ai soggetti responsabili.

In particolare, con il Regolamento Unico Accesso sono state aggiornate le regole interne alla luce della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali più recenti e sono state sistematizzate e armonizzate le procedure di gestione delle varie tipologie di accesso.

Il Manuale Flussi, invece, anche anticipando le indicazioni ora contenute nel PNA 2022, ha individuato specificamente i soggetti responsabili delle varie fasi che caratterizzano il processo di pubblicazione dei dati, dalla loro acquisizione, elaborazione e trasmissione, fino alla loro pubblicazione e monitoraggio. Tali indicazioni sono, altresì, riportate nell’**Allegato 4** al Ptpct, dedicato alla trasparenza.

10.1 Adempimento degli obblighi di pubblicazione e tutela della privacy

Le **pubblicazioni**, prescritte dal d.lgs. 33/2013 ai fini della **trasparenza**, si connotano per costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e per il carattere aperto dei dati che deve consentire una loro riutilizzabilità, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citazione della fonte e dal rispetto dell'integrità. La principale finalità di tali pubblicazioni è quella di offrire uno strumento di controllo, per i cittadini, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sull'andamento della attività amministrativa.

Diversamente, le **pubblicazioni** ai fini di **pubblicità legale** si sostanziano in una serie di obblighi di informazione, cui l'Amministrazione è tenuta per rendere conoscibili, a beneficio di tutti ed anche ai fini dell'eventuale esercizio della tutela giurisdizionale, atti e fatti giuridicamente rilevanti ovvero per consentirne l'opponibilità ai soggetti nei cui confronti sono produttivi di effetti, ovvero ancora per integrarne l'efficacia.

Per meglio assicurare la *compliance* aziendale alle prescrizioni normative, nel corso del 2021, è stata adottata, come sopra già richiamato, una nuova disciplina interna per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza (Manuale Flussi), soggetto ad aggiornamento in base alle previsioni del PNA 2022, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazioni inerenti all'esecuzione dei contratti ed all'effettuazione del monitoraggio di primo livello circa la pubblicazione dei dati e dei documenti.

L'Autorità ha individuato, per ciascuno degli obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs. 33/2013, nei limiti di compatibilità degli stessi con il proprio ordinamento:

- il soggetto detentore dei dati/informazioni o responsabile della relativa formazione o elaborazione;
- l'oggetto specifico dell'obbligo di pubblicazione;
- la modalità e i formati di pubblicazione dei dati e delle informazioni;
- le eventuali cautele ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni per la tutela dei dati personali;
- i tempi di pubblicazione e di durata della stessa;
- la periodicità degli aggiornamenti;
- il sistema di monitoraggio articolato su due livelli di verifica;

- i flussi informativi verso il Rpct
- il regime di responsabilità e le sanzioni per la violazione degli obblighi.

La tabella allegata (**Allegato 4**), recante "Elenco degli obblighi di pubblicazione" dà conto delle fasi del processo di pubblicazione relativo a ciascuno degli obblighi di cui al d.lgs. 33/2013, conformemente alla disciplina interna adottata e alle indicazioni del PNA 2022.

Responsabili delle fasi di acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati sono, di norma, i Dirigenti Responsabili delle strutture di primo livello, che garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare. Ciascuno di essi provvede a trasmettere, alla Direzione Comunicazione Specialistica e Mass Media, informandone il Rpct, gli atti e i documenti di competenza, oggetto di pubblicazione obbligatoria, in formato aperto, avendo cura di adottare, laddove necessario ed eventualmente sentito il RPD, le misure idonee per la tutela dei dati personali, secondo i principi di pertinenza, di adeguatezza e di non eccedenza della pubblicazione rispetto alla finalità della trasparenza.

Alla Direzione Comunicazione Specialistica e Mass Media compete procedere alla pubblicazione, sul sito, dei dati e dei documenti ricevuti.

I medesimi Direttori tenuti alla acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati svolgono il monitoraggio sullo stato di attuazione degli obblighi.

Rpct, nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza, svolge verifiche di secondo livello

L'entrata in vigore, nel maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, titolato "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" e del d.lgs. 101/2018, che ha conseguentemente adeguato il d.lgs. 196/2003, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", ha ulteriormente riproposto la complessa tematica del contemperamento tra trasparenza e tutela dei dati personali.

L'Autorità adempie agli obblighi di pubblicazione secondo i criteri di pertinenza, di adeguatezza e di non eccedenza dei dati, minimizzando quelli superflui ai fini dell'accessibilità e conoscibilità e rendendo, comunque, non intellegibili i dati personali e sensibili non indispensabili.

In base alle previsioni normative ed alle indicazioni fornite dal Garante Privacy, l'Autorità è compresa tra le Amministrazioni tenute alla designazione obbligatoria del RPD e, pertanto, ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati

Personali⁸, individuandolo, come raccomandato da ANAC, in un soggetto diverso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

10.2 Stato di attuazione del Piano in ambito trasparenza

In applicazione di quanto previsto dal previgente PTPCT 2022-2024, l'attività di pubblicazione è proseguita con l'aggiornamento delle sezioni e delle sotto-sezioni del sito "Amministrazione trasparente" e con il costante adeguamento dei contenuti informativi.

Il Rpct ha svolto una funzione di controllo, non solo successivo e finalizzato a una refertazione periodica, ma continuo, collaborativo e concomitante con gli adempimenti, volto ad assicurare completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicate, secondo le prescrizioni di legge e le indicazioni ANAC.

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a rilasciare le previste attestazioni, conformemente alle indicazioni contenute nella delibera ANAC 201/2022, riconoscendo la complessiva adeguatezza delle pubblicazioni.

Le attestazioni suddette, così come quelle precedenti, a far data dal 2014, sono pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente - Controlli e rilievi sull'Amministrazione".

10.3 Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato

Il d.lgs. 97/2016, nel modificare l'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, ha sancito, con l'introduzione dell'**accesso civico generalizzato**, un nuovo diritto all'informazione ovvero il diritto di chiunque di accedere a dati ed a documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, specificati nel nuovo articolo 5-bis.

La disposizione precisa che lo scopo dell'esercizio di tale diritto risiede sia nel controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, sia nella promozione della partecipazione al dibattito pubblico.

Il diritto a conoscere i documenti per i quali è previsto un **obbligo di pubblicazione** si esercita, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013, attraverso il ricorso

⁸ L'attuale Responsabile della Protezione dei Dati di ARERA è stato nominato dal Collegio dell'Autorità con deliberazione 21/2021/A.

all'**accesso civico semplice**. Tale istituto, pertanto, si differenzia dall'accesso civico generalizzato, di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, che, come sopra descritto, può avere ad oggetto, nel rispetto dei limiti individuati dall'articolo 5-bis, una serie più ampia di dati e documenti detenuti dall'Amministrazione. In entrambi i casi, l'esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcun limite - quanto alla legittimazione soggettiva - e non richiede motivazione.

Le due fattispecie differiscono anche per quanto concerne il soggetto destinatario delle richieste: per l'accesso civico semplice, le istanze vanno presentate al Rpct, responsabile della loro gestione. Nel caso di accesso civico generalizzato, le istanze sono presentate alla Direzione che detiene i dati richiesti.

Il rifiuto, il differimento e/o la limitazione dell'accesso civico generalizzato, al di fuori delle ipotesi espressamente previste e regolamentate, costituiscono, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 33/2013, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Autorità, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale. Eventuali inadempimenti o adempimenti parziali, da parte dei soggetti responsabili, degli obblighi di pubblicazione, rilevabili anche a seguito di istanze di accesso civico semplice, sono fatti oggetto di segnalazione, in relazione alla loro gravità, a Collegio, Nucleo di Valutazione e/o Commissione di disciplina.

Nel 2022, come meglio dettagliato nel Registro degli accessi pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sono pervenute:

- 1 istanza di accesso civico semplice (+ 100% rispetto a 2021)
- 14 istanze di accesso civico generalizzato (+ 280% rispetto a 2021)
- 38 istanze di accesso documentale. (dato registrato a partire da 2022)

Ai fini di accrescere ulteriormente il livello di trasparenza, si prevede di pubblicare, nella sezione "Dati ulteriori", dati e documenti oggetto di accesso civico generalizzato che risultino di interesse generale (in una percentuale non inferiore al 60%).